SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino della Puglia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule di Fucecchio».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla . versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 di seguito denominata direttiva «Uccelli»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 7 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione V12 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la Biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Padule di Fucecchio» quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che la vasta area denominata «Padule di Fucecchio» con le aree contigue del Bosco di Chiusi e della Paduletta di Ramone, site Valdinievole, a sud dell'Appennino Pistoiese, fra il Montalbano e le Colline delle Cerbaie, svolgono nel settore nord-occidentale della Regione dove sono parte del sistema ambientale delle zone umide che dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in modo più o meno parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme di aree poco estese ma relitte di antichi e ben più ampi bacini lacustri e palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono ridotte drasticamente;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora relitte o rare come l'erba

vescica (Utricularia australis), il ninfoide (Nymphoides peltata), la ninfea comune (Nymphaea alba) e l'erba saetta (Sagittaria sagittifolia), con aspetti ormai rari di vegetazione idrofitica ed elofitica e prevalentemente con vegetazione idrofita inquadrabile nell'Hydrocharition nei fossi e nei canali, con il fragmiteto e grandi «gerbi» con Carex elata dominante, con la foresta igrofila planiziale nel Bosco di Chiusi dove si ritrovano imponenti esemplari di farnia (Quercus robur) e di cerrosughera (Quercus crenata) e la lama paludosa nella Paduletta di Ramone, con piccoli popolamenti a sfagno (Sphagnum sp.pl.) e aggallati caratterizzati da felce reale (Osmunda regabs) tra la Paduletta e il Bosco di Chiusi;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che vi si rinvengono regolarmente circa duecento specie ornitiche, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita- selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon) la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il martin pescatore (Alcedo atthis), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), l'airone rosso (Ardea purpurea), il gufo di palude (Asia flammeus), la moretta tabaccate (Aythya tgroca), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'usignolo di fiume (Cettia cern), il falco di palude (Circus aeruginosus), l'airone guardabuoi (Bubukus ibis), il verdone (Carduelis chloris), il cardellino (Carduelis carduelis), il corriere piccolo (Charadr*ius* dub*ius*), il mignattino piombato (Chlidonias hybridus), il mignattino (Chlidonias niger), l'albanella reale (Circus ganeus), il beccamoscino (articola juncidis), la garzetta (Egretta garzetta), il falco pellegrino (Falco peregrinus), la gru (Grus grus), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobryhus minutus), il torcicollo (Iynx torquilla), l'averla piccola (Lan*ius* collurio), la salciaiola (Locustella luscinioides), la cutrettola (Motacilla flava), la nitticora (Nycticorax nycticorax), il rigogolo (Oriolus oriolus), il fenicottero (Phoenicopterus rubel), il priviere dorato (Pluvialis apricaria), il verzellino (Serinus serinus), la capinera (Sylvia atricapilla), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e il piro piro boschereccio (Tringa glareola);

Considerato che tra le specie elencate nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvengono il tritone crestato italiano (Trirurus carnifex), la farfalla Lycaena dispar, l'Agrion di Marcurio (Coenagrion mercuriale);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Padule di Fucecchio» è parzialmente inserita all'interno del perimetro delle riserve naturali provinciali del Padule di Fucecchio istituite dalla Provincia di Pistoia con C.P. n. 61 del 27 maggio 1996 e dalla Provincia di Firenze con D.C.P. n. 136 del 21 settembre 1998 ed è inclusa nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, e Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva «Uccelli», «IT5130007 Padule di Fucecchio» e «IT5140010 Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone»;

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Padule di Fucecchio» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Padule di Fucecchio», ubicata nei Comuni di Larciano (Provincia di Pistoia), Ponte Buggianese (Provincia di Pistoia), Pieve a Nievole (Provincia di Pistoia), Monsummano Terme (Provincia di Pistoia), Cerreto Guidi (Provincia di Firenze) e Fucecchio (Provincia di Firenze) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, le provincie di Pistoia e Firenze, i comuni di Larciano, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Cerreto Guidi e Fucecchio assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE DI FUCECCHIO

scala 1 : 25.000

ettari 2.500
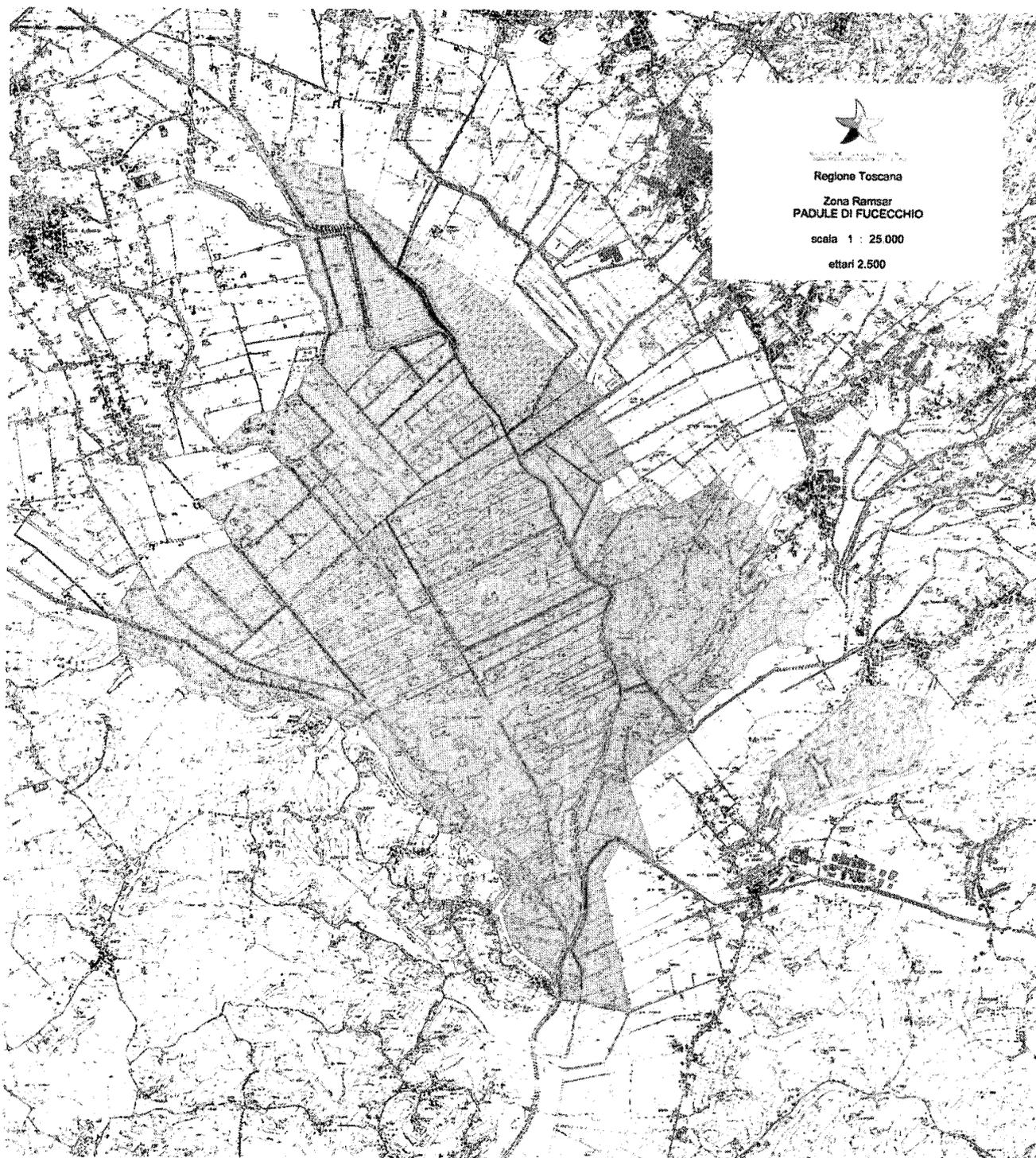
13A08904

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Lago di Sibolla».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Anneso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Lago di Sibolla», quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il «Lago di Sibolla» e l'area palustre che lo circonda, situati in una conca naturale nell'estremità nord-occidentale delle Colline delle Cerbaie, svolgono nel settore, nord-occidentale della regione dove sono parte del sistema ambientale delle zone umide che dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in modo più o meno parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme di aree poco estese ma

relitte di antichi e ben più ampi bacini lacustri e palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono ridotte drasticamente;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come la ninfea comune (Nymphaea alba), l'erba vescica (Utricularia australis), la porracchia dei fossi (Ludwigia palustris), l'erba saetta (Sagittaria sagittifolia) e l'erba scopina (Hottonia palustris), la mestolaccia minore (Baldellia ranunculoides), la rincoscpora chiara (Rhynchospora alba), la rincorpora scura (Rhyinchospora fu-

sca), il centonchio palustre (Anagallis tenella), la drosera intermedia (Drosera intermedia), Caldesia parnassifolia, Spiranthes aestivalis e con la presenza di cenosi considerate micropaleoendemismi relitti (formazioni di Sphagnum spp.) ai quali sono associate piante carnivore come la rosolida (Drosera rotundifolia), contemporaneamente a elementi atlantici più termofili;

Considerato che tra le specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvengono la Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) e la farfalla Lycaena dispar;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta, ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che, vi si rinvengono numerose specie ornitiche, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa, alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette nidificano la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il torcicollo (Iynx torquilla), l'usignolo di fiume (Cettia cetti), l'averla piccola (Lan*ius* collurio);

Considerato, infine; ché la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Lago di Sibolla» è inserita all'interno del perimetro della Riserva naturale provinciale del Lago di Sibolla istituita con D.C.P. n. 48 del 28 maggio 1996 ed è inclusa nel sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, «IT5120018 Lago di Sibolla»;

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Lago di Sibolla» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Lago di Sibolla», ubicata nel Comune di Altopascio (Provincia di Lucca) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici»; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la riserva naturale provinciale del Lago di Sibolla, la Provincia di Lucca, il Comune di Altopascio assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO
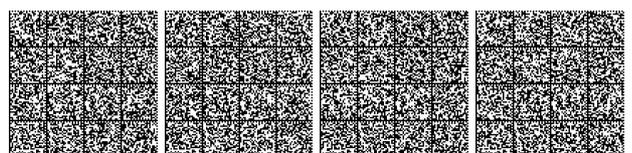
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione Toscana

Zona Ramsar
LAGO DI SIBOLLA

scala 1 : 25.000

ettari 128
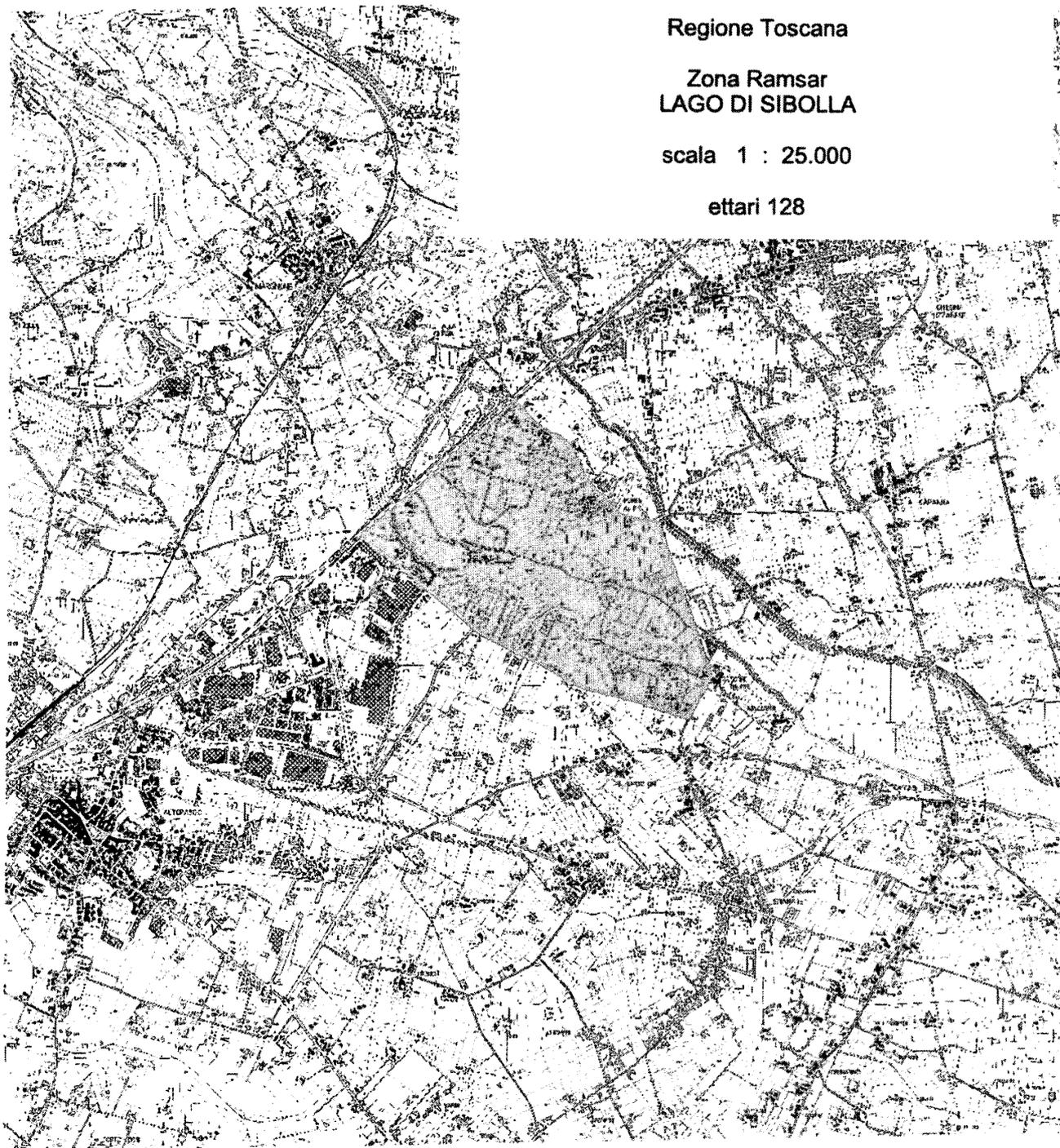
13A08905
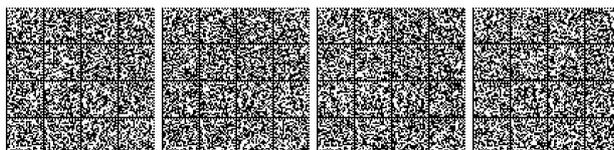
DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Ex lago e Padule di Bientina».

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva "Uccelli";

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Ex Lago e Padule di Bientina" quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che l'area denominata "Padule di Bientina", sita nella pianura posta tra i Monti Pisani ad est e le Colline delle Cerbaie ad ovest e gli abitati di Altopascio, Porcari e Capannori a nord e Bientina a sud, comprendendo l'alveo dell'ex Lago di Bientina, svolge nel settore nord-occidentale della Regione dove è parte del sistema ambientale delle zone umide che dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in modo più o meno parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme di aree poco estese ma relitte di antichi e ben più ampi bacini lacustri e palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono ridotte drasticamente;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come l'erba vescica (Utricularia australis), il ninfoide (Nymphoides peltata), la porracchia dei fossi (Ludwigia palustris), l'erba saetta (Sagittaria sagittifolia) e l'erba scopina (Hottonia palustris) e prevalentemente con vegetazione idrofita inquadrabile nell'Hydrocharition nei fossi e nei canali in forte rarefazione, aspetti di prato umido talora allagato riconducibili al

molineto su terreno torboso e povero di azoto in alcune zone ai margini del padule, come le zone esterne del Botronchio e nelle zone centrali delle casse di colmata di Bosco Tanali e del Bottaccio, foreste alluvionali residue nel Bosco di Tanali, nel Bosco del Bottaccio, nel vallino del Grugno, nel bosco di Villa Ravano, nel vallino delle Fonti, presso la Torre Sandonnini nel padule di Massa Macinaia, nella zona del Frizzone a Porcari e in alcuni punti ai piedi delle Cerbaie, residui di vegetazione meso-igrofila inquadrabile nel Quercus-ulmenion minoris;

Considerato che tra le specie endemiche si rinviene nell'area il coleottero Carabo di Antonelli (Carabus clathratus antonellii);

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che, vi si rinvengono regolarmente più di un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli", negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il torcicollo (Jynx torquilla), l'usignolo di fiume (Cettia cetti), il beccamoscino (cisticola juncidis), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), il rigogolo (Oriolus oriolus);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata "Ex Lago e Padule di Bientina" è stata segnalata già dal 1971 nel Censimento dei Biotopi meritevoli di Conservazione in Italia della Società botanica Italiana ed è stata individuata dalla legge regionale 52/82 come area umida da tutelare (area 117 zona *A)* e dopo la legge regionale 49/95 di recepimento della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, sono state istituite due aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) "Bosco di Tanali" e "Il Bottaccio", che formano un'unica zona protetta ai margini sud occidentali del bacino e la stessa zona è inclusa nel Sito di Importanza Comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997 e s.s. e i.i., "IT 5120101 Ex alveo del Lago di Bientina";

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la nota prot. n. 3473997P.130.020 del 28 dicembre 2012 della regione Toscana, con la quale è stata trasmessa la documentazione di riperimetrazione dell'area in oggetto avanzata dalla Provincia di Pisa al fine di rendere coerenti i confini, sia con il reale contesto ambientale che con il Piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa;

Vista la nota prot. n. 19525 del 11 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla regione Toscana la nuova perimetrazione dell'area in oggetto, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con la provincia di Pisa;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata "Ex Lago e Padule di Bientina" ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata "Ex Lago e Padule di Bientina", ubicata nei Comuni di Bientina e di Castelfranco di Sotto (provincia di Pisa) e di Capannori (provincia di Lucca) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, le province di Pisa e Lucca, i comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto e di Capannori assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

Regione Toscana

Zona Ramsar
EX-LAGO E PADULE DI BIENTINA

scala 1 : 25.000

ettari 1.785
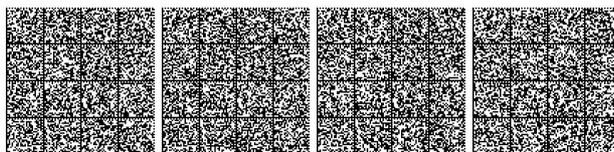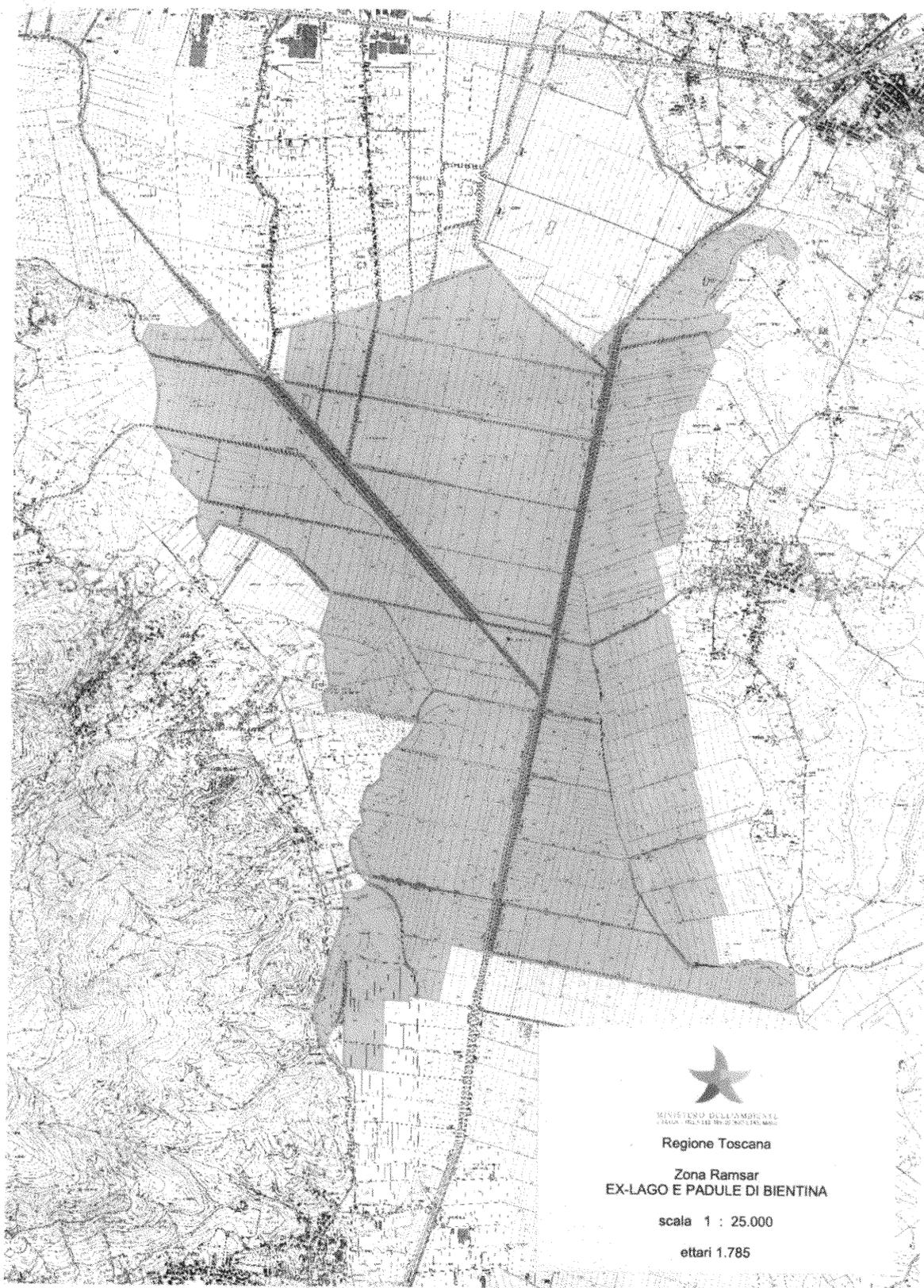
13A08906

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Lago e Padule di Massaciuccoli».

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del - Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli";

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore", quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che i "Lago e Padule di Massaciuccoli, Macchia di Migliarino e Tenuta di San Rossore", situati lungo la fascia costiera tra Viareggio e Livorno, svolgono nel settore nord-occidentale della Regione dove rappresentano uno tra i più ampi sistemi umidi della costa tirrenica e la testimonianza di un caratteristico paesaggio della costa toscana oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica e includono uno dei rari esempi di costa non edificata e uno tra i più rappresentativi esempi di estuario semi-naturale;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come il fiordaliso delle sabbie (Centaurea paniculata subsp. subciliata), l'ibisco rosa (Hibiscus palustris), la periploca maggiore (Periploca graeca), la ninfea bianca (Nynphaea alba), Baldellia ranunculoides, Orchis palustris, Hypericum elodes e con la presenza di vegetazione psammofila sulle dune litorali, di vegetazione alofitica con piante come lo Statice (Limonium vulgar), la Salicornia (Arthrocnemum glaucum) e i Giunchi (Juncus acutus) nelle depressioni retro-dunali pesso le "Lame", con prevalenza di cannuccia di palude (Phragmites australis) e falasco (Cladium mariscus) a circondare il lago costiero di acqua dolce di Massaciuccoli, con la presenza di censi considerate micropaleoendemismi relitti (formazioni di Sphagnum spp. e Aulacomnium palustre) ai quali sono associate la rosolida (Drosera rotundifolia), contemporaneamente a elementi atlantici più termofili come l'Ibisco rosa (Hibiscus palustris), di elementi pre-quaternari come la Periploca (Periploca graeca) e di entità di origine sub-tropicale come Hydrocotyle ranunculoides, presso il padule di Massaciuccoli, la Macchia di Migliarino e la Tenuta di San Rossore;

Considerato che tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvengono tra gli anfibi il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), tra i rettili la Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) e il cervone (Elaphe quatuorlineata) tra i pesci Aphan*ius* fasciatus, tra gli invertebrati il cervo volante (Lucanus cervus);

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che, vi si rinvengono regolarmente più di un centinaio di specie ornitiche per un numero superiore alle 10.000 unità, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli", negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» sverna il tarabuso (Botaurus stellaris) che ha presso il lago e padule di Massaciuccoli il sito italiano più importante per la nidificazione, il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), il martin pescatore (Alcedo atthis), l'Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga), il gufo dì palude (Asio flammeus), moretta tabaccata (Aythya nyroca), il falco di palude (Circus aeruginosus), l'albanella reale (Cyrcus cyaneus), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), la garzetta (Egretta garzetta), il falco pellegrino (Falco peregrinus), la strolaga minore (Gavia stellata), la strolaga mezzana (Gavia arctica), la gru (Grus grus), il gabbiano corso (Larus melanocephalus), il gabbiano corallino (Larus audouinii), il fenicottero (Phoenicopterus ruber), il priviere dorato (Pluvialis apricaria), il beccapesci (Sterna sandvicensis), l'airone guardabuoi (Bubulcus ibis), la volpoca (Tadorna tadorna), il gheppio (Falco tinnunculus), e nidificano l'airone rosso (Ardea purpurea), l'occhione (Burhinus oedicnemus), la calandrella (Calandrella brachydactyla), il fratino (Charadr*ius* alexandrinus), la ghiandaia marina (Coracias garrulus), il succiacarpe (Caprimulgus eu-

ropaeus), il tarabusino (Ixobrychus minutus), l'averla piccola (Lan*ius* collurio), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), la salciaiola (Locustella luscinioides), il cuculo dal ciuffo (Clamator glandar*ius*), l'assiolo (Otus scops);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di sistema di zone umide caratteristiche della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata "Lago e Padule di Massaciuccoli -Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore" è inserita all'interno del perimetro del Parco naturale regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli istituito con legge regionale n. 61 del 13 dicembre 1979 e riconosciuto dall'UNESCO come riserva della Biosfera nel 2004, ed è inclusa nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997 e ss.mm. ii., e Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva "Uccelli", "IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago", "IT 5120016 Macchia Lucchese" e "IT 5120017 Lago e Padule di Massacciucoli" e parzialmente inclusa nel sito "IT5170002 Selva Pisana";

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata "Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore" ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata "Lago e Padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta San Rossore", ubicata nei Comuni di Viareggio e Massarosa (provincia di Lucca) e di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano (provincia di Pisa) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, il Parco naturale regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, le Province di Lucca e Pisa, i Comuni di Viareggio, Massarosa, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all' art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

13A08907

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone».

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art: 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli";

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e. della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento 2112 Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area "Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone" quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Ramsar.

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il "Padule della Trappola e la Foce dell'Ombrone", situati nella piana grossetana, svolgono nel settore meridionale della Regione Toscana dove costituiscono un esempio relittuale di complessi lacustri, in parte salmastri ed in parte dulcacquicoli, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio della costa orientale di Piombino oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica e un ambiente semi-naturale rappresentato da un complesso di dune costiere soggette a naturale dinamismo per erosione e deposizione di materiale sabbioso a nord e a sud della foce del fiume Ombrone;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come la salicornia strobilacea (Halocnemum strobilaceum) e Limonium etrescum endemico per la Toscana e con la presenza di aspetti salsi a salicornia, giuncheti e prati più o meno salsi nelle aree palustri e con vegetazione prevalentemente sclerofillica lungo le dune;

Considerato che tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvengono la tartaruga caretta (Caretta caretta), i chirotteri Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale) e Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), l'oca lombardella minore (Anser erythropus), il grillaio (Falco naumanni) specie a rischio di estinzione, il tritone, e il crestato italiano (Triturus carnifex), il cervone (Elaphe quatuorlineata), la testuggine comune (Testudo hermannii), la testuggine d'acqua (Emys orbicularis), il nono (Aphan*ius* fasciatus), la cheppia (Alosa fallax), la lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), la farfalla Euplagia quadripunctaria;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), il martin pescatore (Alcedo atthis), il calandro (Anthus campestris), l'airone rosso (Ardea purpurea), il gufo di palude (Asio flammeus), la moretta tabaccata (Aythya nyroca), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'occhione (Burhinus oedicnemus), la calandrella (Calandrella brachydactyla), il piovanello pancianera (Calidris alpina), il gambecchio (Calidris minuta), il succiacarpe (Caprimulgus europaeus), il fratino (Charadr*ius* alexandrinus), la cicogna bianca (Ciconia ciconia), la cicogna nera (Ciconia nigra), la ghiandaia marina (Coracias garrulous), il falco di palude (Circus aeruginosus), il mignattino (Chlidonias niger), l'albanella reale (Circus cyaneus), il re di quaglie (Crex crex), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), la garzetta (Egretta garzetta), l'ortolano (Emberiza hortulana) il falco pellegrino (Falco peregrinus), il gheppio (Falco tinnunculus), lodolaio (Falco subbuteo), la balia dal collare (Ficedula albicollis), la strolaga mezzana (Gavia arctica), la strolaga minore (Gavia stellata), la gru (Grus grus), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il torcicollo (Jynx torquilla), l'averla piccola (Lan*ius* collurio), l'averla cenerina (Lan*ius* minor), l'averla capirossa (Lan*ius* senator), il gabbiano corso (Larus audouinii), il gabbiano corallino (Larus melanocephalus), il pettazzurro (Luscinia svecica), il gruccione (Merops apiaster), la nitticora (Nycticorax nycticorax), l'assiolo (Otus scops), il fenicottero (Phoenicopterus ruber), la spatola (Platalea leucorodia), la schiribilla (Porzana porzana), il voltolino (Porzana parva), il mignattaio (Plegadis falcinellus) il priviere dorato (Pluvialis apricaria), l'avocetta (Recurvirostra avosetta), il fraticello (Sterna albifrons), il beccapesci (Ster-

na sandvicensis), la magnanina (Sterna sandvicensis), la volpoca (Tadorna tadorna), e il piro piro boschereccio (Tringa glareola);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata "Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone" è inserita all'interno del perimetro del Parco naturale regionale della Maremma istituito con legge regionale n. 65 del 5 giugno 1975 e legge regionale n. 24 del 16 marzo 1994 ed è inclusa parzialmente nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997 e ss.mm.ii, "IT51A0014 Pineta Granducale dell'Uccellina", "IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina" e "IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone";

Considerato, altresì, che l'area è parzialmente inclusa nelle Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva "Uccelli", "IT 51A0013 Padule della Trappola - Bocca d'Ombrone" e "IT51A0036 Pianure del Parco della Maremma";

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata "Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone" ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata "Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone", ubicata nel Comune di Grosseto (Provincia di Grosseto) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, il parco naturale regionale della Maremma, la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all' art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE DELLA TRAPPOLA - FOCE DELL'OMBRONE

scala 1 : 25.000

ettari 536
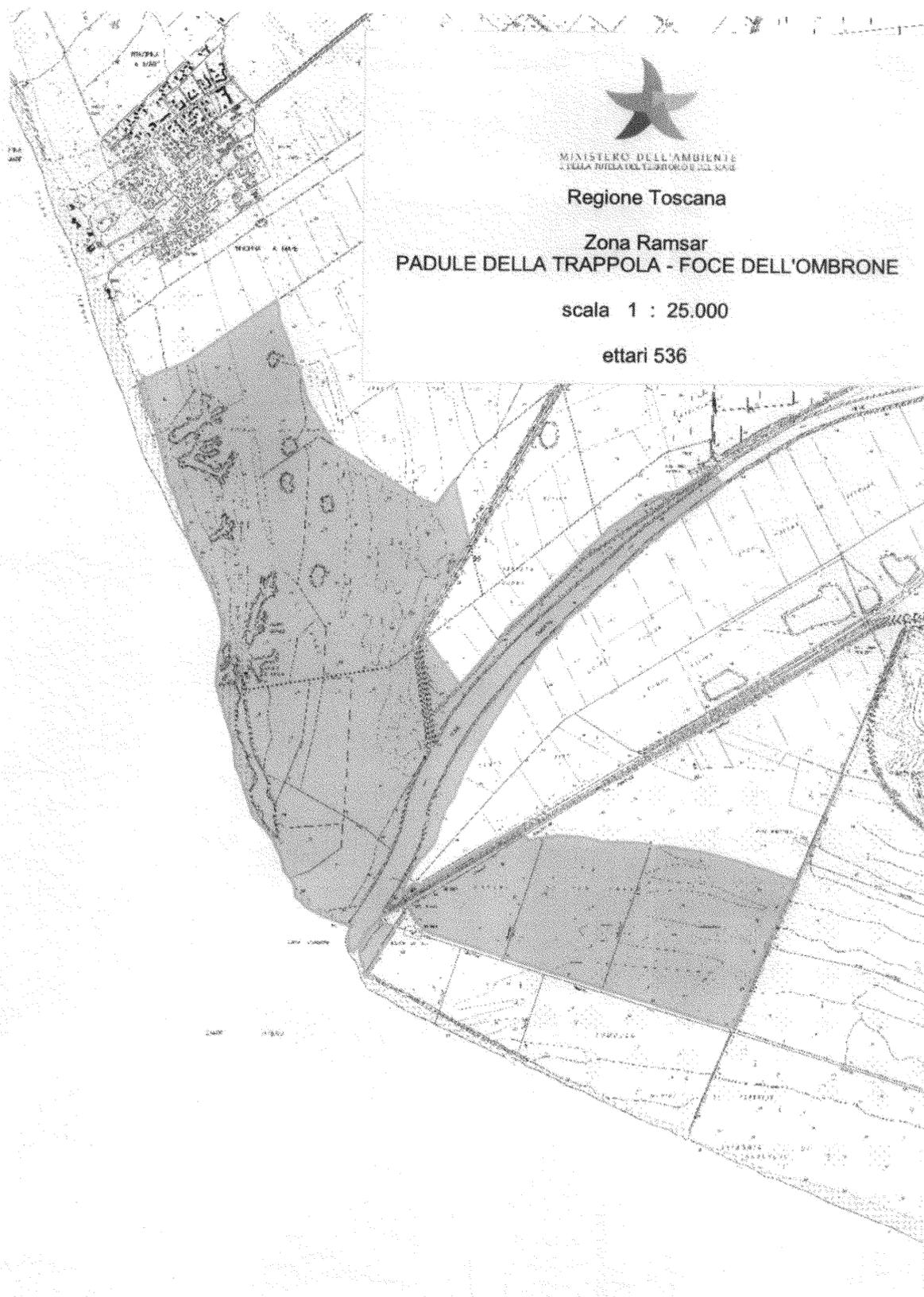
13A08908

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule di Scarlino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Padule di Scartino», quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che il «Padule di Scarlino», situato nell'omonimo comune lungo la fascia costiera toscana, svolge nel settore meridionale della regione, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio maremmano oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nell'area, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi idro-glicofitiche dei bordi degli stagni e delle paludi rappresentate da canneti a dominanza di cannuccia di palude (Phragmites australis) con specie alofite scarse, da formazioni a dominanza di mazzasorda (Typha latifolia), da formazioni delle depressioni umide subsalse a dominanza del giunco sfrangiato (Bolboschoenus maritimus), da giuncheti con Juncus sp. pl., da praterie alofite a dominanza di Puccinellia festuciformis, da formazioni a dominanza di erba bacicci (Limbarda crithmoides) e di gramigna litoranea (Elymus athericus) lungo i fossi e i canali, a dominanza di limonio comune (Limonium narbonense) e assenzio litorale (Artemisia caerulescens) ai bordi delle depressioni non sommerse, da suffruticeti alofili mediterranei con l'obione (Atriplex portulacoides), la salicornia perenne (Sarcocornia perennis) e la salicor-

nia glauca (Arthrocnemum macrostachyum) nel padule salmastro, da pratelli terofitici crassulenti a dominanza di suaeda (Suaeda maritima) e di Salicornia patula su suoli limoso-sabbiosi, da vegetazione prativa e da vegetazione arbustiva rappresentata da lembi di macchia mediterranea e formazioni di argine a dominanza di prugnolo selvatico (Prunus spinosa) e di olmo campestre (Ulmus minor) e individui isolati di marruca (Paliurus spina-christi) con frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa);
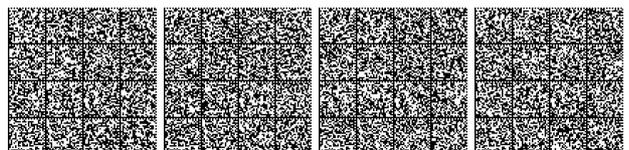
Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» si rinvengono il fenicottero (Phoenicopterus ruber), svernano il calandro (Anthus campestris), l'airone rosso (Ardea purpurea), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'albanella reale (Circus cyaneus), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), e nidificano il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), il Martin pescatore (Alcedo atthis), il succiacarpe (Caprimulgus europaeus), il falco di palude (Circus aeruginosus), il gheppio (Falco tinnunculus), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobgchus minutus), l'averla piccola (Lan*ius* collurio), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il torcicollo (Jynx torquilla), lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di sistema di zone umide caratteristiche della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Padule di Scarlino» fa parte dell'Oasi di protezione faunistica di Scarlino istituita ai sensi della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, con D.G.P. n. 317 del 10 aprile 1996 e include il Sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni «IT51A0006 Padule di Scarlino»;

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Padule di Scarlino» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Padule di Scarlino», ubicata nel comune di Scarlino (Provincia di Grosseto) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, l'Oasi di protezione faunistica di Scarlino, la Provincia di Grosseto, il comune di Scarlino assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE DI SCARLINO

scala 1 : 25.000

ettari 206
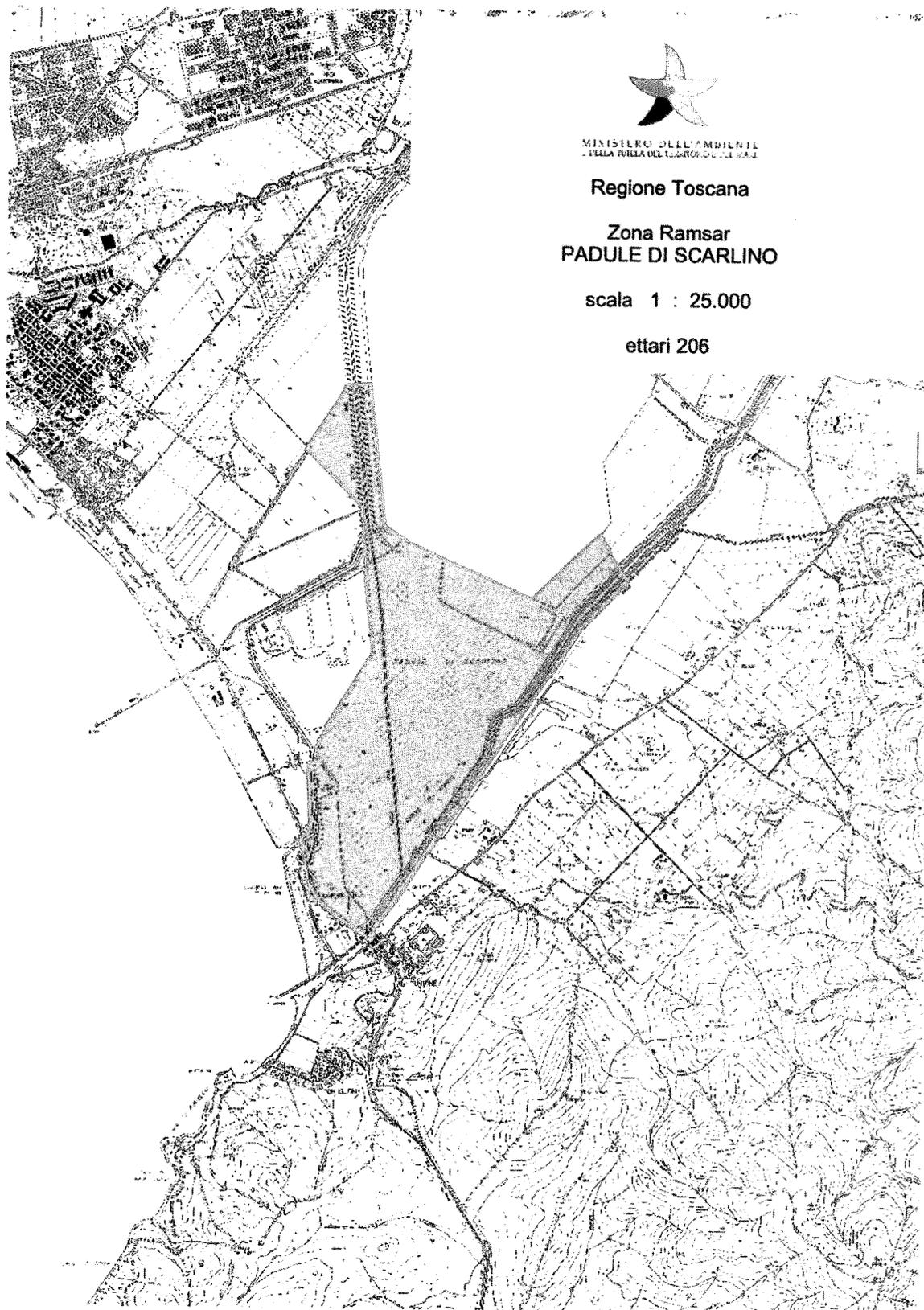
13A08909

DECRETO 21 ottobre 2013.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule Orti-Bottagone».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale è stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Padule Orti - Bottagone», quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che «Padule Orti - Bottagone e zone limitrofe (Pratoni Vignarca e Padule Perelli Bassi)», situate nella piana alluvionale del Fiume Cornia, svolgono nella fascia costiera del sud della Toscana dove rappresentano il collegamento tra le zone umide costiere presenti nelle provincie di Livorno e di Grosseto e costituiscono una relitta palude, in parte salmastra ed in parte dulcacquicola, quale testimonianza di un caratteristico paesaggio della costa orientale di Piombino oggi in gran parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, come Orchis palustris, e con vegetazione camefitica prostrata a dominanza di specie alofile perenni prevalente nella palude salmastra degli Orti, riconducibile alle censi a dominanza di salicornia perenne (Sarcocornia perennis) localizzate lungo i margini delle depressioni occupate da acque salmastre, con formazioni

alonitrofile attribuibili all'associazione Salsoletum sodae, con prati alofili saltuariamente inondati a dominanza di limonio comune (Limonium narbonense) e Puccinellia festuciformis, spesso con abbondante presenza di obione (Atriplex portulacoides) localizzati ai limiti settentrionali del Padule degli Orti e con fitocenosi a dominanza di cannuccia appartenenti all'alleanza Phragmizion australis nella Padule di Bottagone;

Considerato che tra le specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvengono tra gli anfibi il Tritone crestato (Triturus cristatus), tra i rettili la Testuggine d'acqua (Emys orbicularis), tra i pesci Aphan*ius* fasciatus;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla Direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il calandro (Anthus campestris), l'airone rosso (Ardea purpurea), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'albanella reale (Cyrcus cyaneus), il falco di palude (Circus aeruginosus), la garzetta (Egretta garzetta), il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobrychus minutus), l'averla piccola (Lan*ius* collurio), l'averla cenerina (Lan*ius* minor), l'avocetta (Recurvirostra avosetta), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), l'occhione (Burhinus oedicnemus), la cicogna bianca (Ciconia ciconia), la nitticora (Nycticorax nycticorax), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), il fenicottero (Phoenicopterus rubber);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di sistema di zone umide caratteristiche della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Padule Orti - Bottagone» include la riserva naturale provinciale «Padule Orti - Bottagone» istituita con C.P. n. 722 del 1° aprile 1998 e modificata con C.P. n. 60 dell'11 marzo 2005 ed è riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, e Zona di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva «Uccelli», «IT5160010 Padule Orti - Bottagone»;

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Padule Orti - Bottagone» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Padule Orti - Bottagone», ubicata nel comune di Piombino (Provincia di Livorno) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, la riserva naturale provinciale «Padule Orti - Bottagone», la Provincia di Livorno e il comune di Piombino assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO

Regione Toscana

Zona Ramsar
PADULE ORTI - BOTTAGONE

scala 1 : 25.000

ettari 151
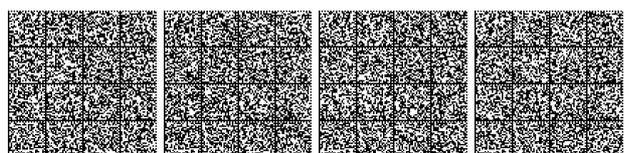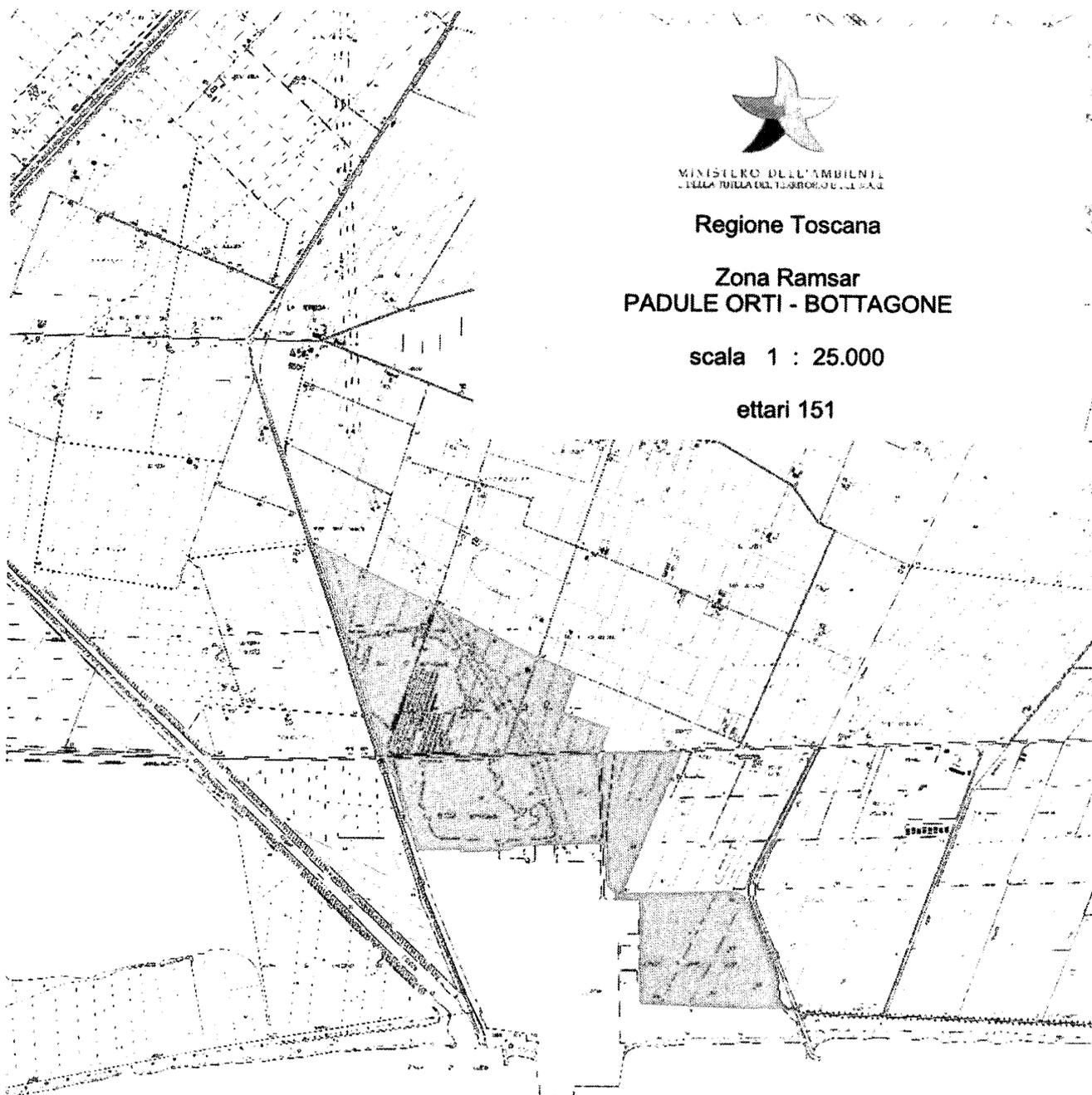
13A08910

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2013.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 12 novembre 2013 e scadenza 12 novembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla CONSOB con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 ottobre 2013, n. 117, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 109.286 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 12 novembre 2013 e scadenza 12 novembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni – MOT, diretto da Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla BNP Paribas, London Branch, che agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ed alla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., operanti sul predetto Mercato telematico delle obbligazioni – MOT, nonché alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 4 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	12 novembre 2013
scadenza:	12 novembre 2017
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, pagabili in due semestralità posticipate il 12 maggio ed il 12 novembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 12 maggio ed il 12 novembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 8 novembre 2013, o del giorno di chiusura anticipata, con il decreto di cui in seguito e comunque in misura non inferiore al 2,15%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	12 novembre 2013

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 5 all'8 novembre 2013 salvo chiusura anticipata, e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedeltà" pari allo 0,4% del capitale nominale non rivalutato dei titoli acquistati.

Art. 2

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 5 novembre 2013 e terminerà alle ore 17,30 dell'8 novembre 2013, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 14,00 del secondo giorno di collocamento (6 novembre 2013). Nei giorni di collocamento successivi al secondo la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non prima delle ore 14,00. Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana nel pomeriggio del giorno che precede quello di chiusura anticipata.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

E' affidata alla BNP Paribas, London Branch, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ed alla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è altresì affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle medesime operazioni nonché in quelle attività previste dall' "Information Memorandum"; con i medesimi istituti è concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità all' "Information Memorandum" del 4 novembre 2013, citato nelle premesse.

Ai predetti istituti, BNP Paribas, London Branch, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

- 0,04% suddiviso in parti uguali fra la BNP Paribas, London Branch e la Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
- 0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e la Banca Sella Holding S.p.A.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della BNP Paribas, London Branch e della Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall' "Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate banche BNP Paribas, London Branch e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 2 dicembre 2013.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. e solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 12 febbraio 2014, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli S.p.A..

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$
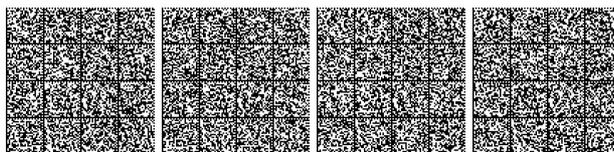
La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1, 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
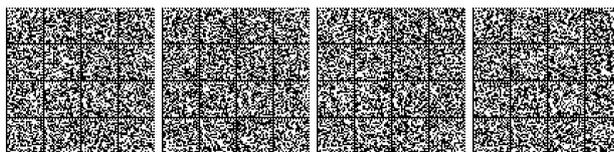
Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7

Il giorno 12 novembre 2013 la Banca d'Italia riceverà dalla BNP Paribas, London Branch e dalla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 12 novembre 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 2 dicembre 2013.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2017, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A09062
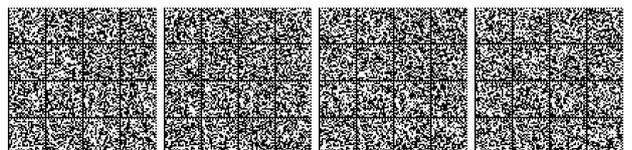
DECRETO 11 novembre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 98.593 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 novembre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli

operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
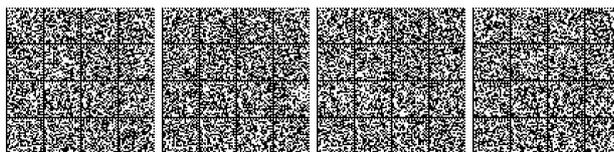
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «spe-

cialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 novembre 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

p. Il Direttore generale del tesoro: CANNATA

13A09194

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2013.

Modalità di erogazione dei progetti ammessi a finanziamento con decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 (Programma Futuro in Ricerca 2012). (Prot. n. 1741).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nella *G.U.* n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);

Visto il decreto n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, modificato dal decreto n. 3/Ric. del 12 gennaio 2012, con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in Ricerca 2012";

Visto il decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 di ammissione a finanziamento;

Visto in particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 che dispone, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIRB, per ciascuna unità di ricerca, un'erogazione in anticipazione del 30% della quota di contributo, e stabilisce altresì di determinare con successivo provvedimento le ulteriori erogazioni;

Tenuto conto che nel mese di dicembre 2012, sulla base della disponibilità di cassa esistente, è stato possibile erogare, in anticipazione, una prima quota di contributo pari a circa il 14,365%;

Considerato che l'attuale disponibilità di cassa, a seguito dell'avvenuta reiscrizione dei fondi da parte del MEF, risulta sufficiente per completare l'erogazione in anticipazione fino alla concorrenza del 30%;

Considerata altresì la necessità di stabilire le modalità di erogazione della restante parte di contributo, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Ritenuto di procedere all'erogazione della ulteriore quota del 70% di contributo all'accertamento, per ogni unità di ricerca, dell'avvenuta stipula del contratto con il responsabile di unità e del conseguente positivo avvio del progetto stesso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ad avvenuta corresponsione dell'intero anticipo del 30% del contributo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, l'erogazione della ulteriore quota del 70% del contributo sarà disposta, per ogni unità di ricerca, a seguito di accertamento da parte del MIUR dell'avvenuta stipula del contratto col responsabile di unità di ricerca e del conseguente positivo avvio del progetto stesso.

Art. 2.

1. Alla conclusione del progetto, effettuate le necessarie verifiche sulle rendicontazioni pervenute, il MIUR provvederà a determinare a consuntivo il costo ammissibile e, di conseguenza, la relativa quota di contributo effettivamente spettante, provvedendo ove necessario al recupero della quota eccedente.

2. Il calcolo di tale contributo sarà effettuato sull'insieme di tutte le rendi-contazioni presentate, e in particolare sulla base del 70% dei costi sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi sostenuti ed accertati per i giovani ricercatori. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare in base ad altro titolo.

Art. 3.

Le verifiche di cui all'art. 2 saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto nella circolare MIUR n. 661/SEGR/DGR/12 del 4 maggio 2012.

Art. 4.

Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e le condizioni di cui al citato decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

13A08919

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 settembre 2013.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a partire dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente "Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare", che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244", e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011 e 27 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2012, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 11.146.853 così ripartito: nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali", sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 4.058.000; nell'ambito della missione "politiche previdenziali" - programma - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati", sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

'Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventù ed il servizio civile nazionale - in data 6 e 14 maggio 2013, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - in data 30 aprile 2013;

Considerato che, per il corrente anno 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventù e per il servizio civile nazionale - non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento per la gioventù e per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2013, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato che il numero complessivo di istanze pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2012, ammonta a 956;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2013, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 406 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.384.800.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2013, pari ad euro 6.762.053, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n.288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n.288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2013.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2013, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. In considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dalla legge n. 228 del 2012, le domande prodotte per l'anno 2013 continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2014 salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2013, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventù e per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Ministro della difesa
MAURO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2013
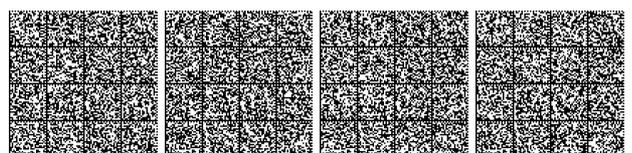
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 58

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2013 e 2014

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome ....
Nato/a il.................................a ....(Prov............)
Codice fiscale ....
Residente a ....(Prov............)
In via/piazza ....n......................... (CAP.............)
Tel. ....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[1] ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[2] erogata da[3]..., via ....
....CAP ....(città)............ ....,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2013 e 2014.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

o di avere usufruito per l'anno 2012 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore;
o di non aver usufruito nell'anno 2012, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[4] ....

[1] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it;

[2] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;

[3] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ______________, via __________ n. ___ CAP________;

[4] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

13A09119
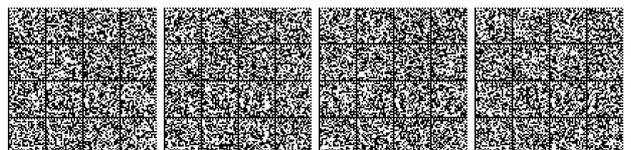
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010;

Visto il Decreto Ministeriale 29 ottobre 2001, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Soave Superiore" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla *G.U.* n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Soave Superiore";

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2013, pubblicato sul sito internet del Mipaaf – Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP, con il quale è stata tra l'altro apportata una correzione all'articolo 2 del disciplinare di produzione e del relativo fascicolo tecnico della DOP "Soave Superiore", inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3 , del Regolamento (CE) N. 1234/2007;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Soave Superiore", al fine di consentire per le bottiglie di vetro fino a 3 litri i vari tipi di chiusura ammessi dalla vigente normativa tranne che per i vini designabili con l'indicazione delle sottozone per i quali sono previsti i limiti dal punto 4 lettera b dell'articolo 15 del decreto 3 agosto 2012, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, articolo 10, comma 6, ovvero di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Soave Superiore" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Soave Superiore", così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Soave Superiore", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente testo:

"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".

"E' altresì consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Soave Superiore", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08918

DECRETO 25 ottobre 2013.

Autorizzazione al laboratorio Agriparadigma S.r.l., in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia – L'ente italiano di accreditamento con nota datata 14 ottobre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 12 settembre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0060 al laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agriparadigma S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Organismi Geneticamente Modificati (OGM): Promotore 35S, Terminatore NOS, Soia RoundUp Ready, Gene PAT; Mais BT11, Mais BT176, Mais GA21, Mais MON810, MaisT25, Mais NK603, Mais MON863, Mais TC1507, Mais DAS59122, Mais MIR604, Mais CBH351, Gene nptII, Soia A2704-12, Soia MON89788, Soia A5547-127, Soia DP-305423-1, Soia DP-356043-5, Mais 3272, Mais MON88017, Mais MON89034.	009 AGRI 2013 Rev. 14
Composizione gascromatografica degli steroli	NGD C 71 1989
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (escluso passaggio su allumina)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato p.to V + Reg. CEE 1989/2003 allegato p.to V
Tocoferoli	NGD C69 1985
Steroli	NGD C72 1989
Residui di organofosforati: Azinfos etile, Clorpirifos, Eptenofos, Formotion, Fosfamidone, Protoato, Pirazofos, Triazofos, Disulfoton, Tetraclorvinfos, Pirimifos etile, Azinfos metile, Clorpirifos metile, Fention, Fenitrotion, Parathion metile, Metidation, Piridafention, Isofenfos, Isofenfos Metile, Fenclorfos, Ethion, Bupirimate, Bromofos etile, Dimetoato, Fonofos, Fentoato, Parathion, Metamidofos, Quinalfos, Clormefos, Fenamifos, Sulfotep, Buprofezin, Bromofos metile, Diazinone, Fosalone, Forate, Pirimifos metile, Malathion, Triclorfon,	202 AGRI 2010 Rev. 6

Denominazione della prova	Norma / metodo
Carbofenothion, Clorfenvifos, Vamidothion, Tolclofos metile, Tionazin, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Pirimetanil, Profenofos, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Residui di organoclorurati: Alfa-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Lindano (gamma-HCH), Eptacloro, Aldrin, Eptacloro epossido, Quintozene, Metossicloro, Pertane, DDT isomeri e metaboliti, Dieldrin, Endrin, Esaclorobenzene.	
Policlorobifenili (PCB): Dioxin like: #77, #81, #105, #114, #118, #123, #126, #156, #157, #167, #169, #189.	EPA 1668 B 2008

13A08916

DECRETO 25 ottobre 2013.

Autorizzazione al laboratorio Agriparadigma S.r.l., in Ravenna, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia – L'ente italiano di accreditamento con nota datata 14 ottobre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 12 settembre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0060 al laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agriparadigma S.r.l., ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agriparadigma S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Magnesio	OIV-MA-AS322-07 R2009
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 Met XXX
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009,
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acido L-Ascorbico	OIV-MA-AS313-22 R2008
Anidride solforosa totale e libera	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + All p.to 5 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A (I metodo) R2012
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A (I metodo tipo B) R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

13A08917

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2013.

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario Eurotrans-Bio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto quanto stabilito dall'allegato n. 1, lettera A al citato decreto 8 marzo 2013, che individua al punto 4 le «biotecnolgie» tra le tecnologie abilitanti fondamentali;
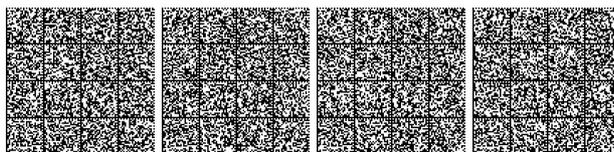
Visto il progetto ETB-PRO (ETB), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico (FP7), Programma Cooperazione - azioni ERANET/ ERANET PLUS, al quale il Ministero dello sviluppo economico partecipa, in qualità di partner a far data dal 1° gennaio 2009 e fino a dicembre 2013;

Considerato che il progetto ETB, al quale partecipano diversi Ministeri ed Agenzie di più Paesi e Regioni europei, si propone di creare un programma congiunto sostenibile per supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, anche attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di innovazione tecnologica presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi aderenti al Programma;

Tenuto conto della decisione del Consorzio ETB di lanciare il nono bando transnazionale congiunto il 1° ottobre 2013;

Tenuto conto della disponibilità di risorse nazionali di 5 Meuro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS);

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale nel settore delle biotecnologie è indetto un bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al nono bando transnazionale EuroTransBio.

Art. 2.

Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati nell'ambito del nono bando transnazionale EuroTransBio è destinata la somma di 5 Meuro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.

Art. 3.

I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco dei Paesi e delle Regioni partecipanti al nono bando transnazionale EuroTransBio, sono individuati nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. La valutazione in merito all'ammissibilità dei progetti a partecipazione italiana è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e successivamente condivisa con gli omologhi europei coinvolti.

2. Per i successivi adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli dei progetti che hanno superato la fase di cui al precedente comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del medesimo Soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile.

Art. 5.

I soggetti proponenti possono presentare i progetti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente bando e fino al 31 gennaio 2014.

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande sono specificate nel Capitolato Tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: ZANONATO
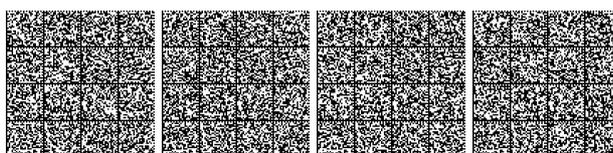
PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO EUROTRANSBIO (EUROPEAN PROGRAMME FOR TRANSNATIONAL R&D&I COOPERATIONS OF BIOTECH SMES)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. Il Programma EuroTransBio

EuroTransBio - *European programme for Transnational R&D&I cooperations of Biotech SMEs* (ETB) è un'iniziativa che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi. L'iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, ambisce in tal modo a superare i vincoli talvolta imposti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dal rimanere circoscritti all'ambito nazionale. L'Italia partecipa ad EuroTransBio con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).

Nell'ambito di EuroTransBio, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali, che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi aderenti ad EuroTransBio. Requisito fondamentale del bando transnazionale è pertanto l'esistenza, nei Paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.

In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012), già Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito di tale Fondo sono indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 8 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2012, n. 113).

Per avere informazioni circa i programmi nazionali di co-finanziamento dei Paesi partecipanti al bando, si raccomanda la consultazione delle linee guida del nono bando transnazionale che possono essere reperite sul sito web di EuroTransBio (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consorzio transnazionale EuroTransBio, nell'ambito del presente bando, svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte a livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, ed interviene fino alla predisposizione di una lista di proposte progettuali transnazionali di cui raccomanda il co-finanziamento. La decisione finale per la concessione delle agevolazioni, e la loro erogazione, resta a carico dei Ministeri (o Agenzie) responsabili dei diversi Programmi nazionali. Per l'Italia l'autorità di gestione, ai fini del presente bando, è il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del presente bando, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

All'attuale bando transnazionale EuroTransBio partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):

Austria	• FFG – Austrian Research Promotion Agency (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca)
Regione delle Fiandre (Belgio)	• IWT - Agency for Innovation by Science and Technology (Agenzia per l'innovazione attraverso la scienza e la tecnologia)

Regione della Vallonia (Belgio)	• DG OEER - Directorate General Operational for Economy, Employment and Research (Direzione Generale operative per l'Economia, l'Impiego e la Ricerca)
Finlandia	• TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Agenzia finlandese di finanziamento per la Tecnologia e l'Innovazione)
Regione dell'Alsazia (Francia)	• Alsace Region – Directorate for Competitiveness and Knowledge (Regione Alsazia – Direzione per la Competitività e la Conoscenza)
Germania	• BMBF – Federal Ministry of Education and Research (Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca) • FZJ – Research Centre Jüelich GmbH (Centro di Ricerca Juelich GmbH)
Italia	• MSE - Ministero dello Sviluppo Economico
Russian Federation	• FASIE – Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (Fondazione per l'Assistenza alle Piccole Imprese Innovative)
Regione dell'Andalusia (Spagna)	• IDEA - Agency of Innovation and Development of Andalusia (Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia)
Paesi Baschi (Spagna)	• ITT - Department of Economic Development and Competitiveness (Dipartimento dello Sviluppo Economico e della Competitività) • INNOBASQUE – The Basque Innovation Agency (Agenzia Basca per l'Innovazione)

2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando è destinato ad agevolare attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali, e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, nel campo delle biotecnologie, così come definite al punto 4 dell'all. 1, lettera A del decreto 8 marzo 2013.

a. "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo

sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

b. “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti al presente bando transnazionale EuroTransBio, di cui al precedente punto 1 (si veda in proposito anche quanto esplicitamente riportato al successivo punto 3).

Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 5 milioni di Euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012).

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti residenti in Italia:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
e) organismi di ricerca (così come definiti all’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto 8 marzo 2013), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a d).

I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;
- essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*.
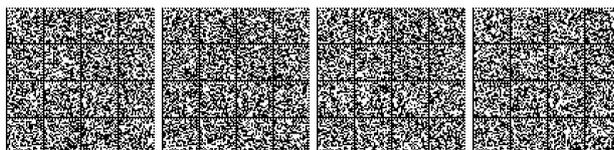
Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:

- Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti al bando transnazionale EuroTransBio (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell'Alsazia in Francia, Germania, Italia, Russia, Regioni dell'Andalusia e dei Paesi Baschi in Spagna) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico.
- Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI[1].
- Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente.
- Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti al bando EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida del nono bando transnazionale EuroTransBio.

Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c), d) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché:

- risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l'ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
- apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti proponenti italiani coinvolti nella proposta progettuale. Il "*Consortium Agreement*" dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto ed agli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; dovrà altresì riportare una chiara suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico

---

[1] "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del "Regolamento GBER".
Pertanto, se il proponente italiano non ricopre il ruolo di coordinatore del raggruppamento transnazionale, l'impresa appartenente al Paese con funzione di coordinatore deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre l'impresa italiana può avere qualsivoglia dimensione. Se, invece, l'impresa italiana proponente è anche coordinatore del raggruppamento transnazionale, essa deve essere obbligatoriamente una PMI

di ciascun partecipante. Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, ma dovrà essere sottoscritto prima dell'emanazione del decreto di concessione.

4. Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo delle biotecnologie, così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida del nono bando transnazionale EuroTransBio (www.eurotransbio.eu), e devono coinvolgere soggetti italiani di cui al precedente punto 3, nell'ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell'Unione Europea di cui al precedente punto 1.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila) e non superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singolo partecipante italiano. In ogni caso, le spese ammissibili per i partecipanti italiani per singola proposta progettuale non possono superare il limite di 1.500.000 Euro;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al *Soggetto gestore* specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell'inizio attività del personale interno;
c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

   Fermo restando che, dato il carattere transnazionale dei progetti e l'imprescindibile necessità di portare avanti un'azione congiunta, i soggetti proponenti italiani sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi o Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l'intero arco progettuale.

5. Spese e costi ammissibili

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 31 e dall'articolo 6 del Regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;
b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;
c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

Limitatamente agli Organismi di ricerca, le agevolazioni possono essere concesse, su richiesta del soggetto proponente e fatti salvi i vincoli di bilancio, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.

Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria, l'importo del finanziamento agevolato (o del contributo diretto alla spesa nel caso dei soli Organismi di ricerca) è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*").

7. Presentazione delle domande

I soggetti proponenti italiani devono presentare a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 31 gennaio 2014 - sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità:

- Entro le ore 15,00[1] del 31 gennaio 2014 all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio (*ETB Office*) la proposta progettuale in inglese (*Proposal Form*), utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico.

- Entro le ore 15,00[1] del 31 gennaio 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, così composta:

    1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all'Allegato 1);
    2. Scheda tecnica (di cui all'Allegato 2);
    3. Piano di sviluppo (di cui all'Allegato 3);
    4. Copia della *Proposal Form*, presentata al Consorzio EuroTransBio;
    5. Dichiarazione sulla dimensione d'impresa (di cui all'Allegato 4);
    6. Dichiarazione sul calcolo del *Cflow* (di cui all'Allegato 5);
    7. Ultimi due bilanci approvati.

  La proposta progettuale in italiano - corredata della documentazione precedentemente specificata - dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VIII, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

  dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it

  specificando nell'oggetto il riferimento "Nono bando EuroTransBio - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".

Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.

[1] CET – Central European Time, http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

8. Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione

a) Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:

   *Cflow ≥ 0,8 * (Fa / N)*

   dove:

   "*Cflow*": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

   "*Fa*": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi del punto 6;

   "*N*": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.

b) Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

   I. <u>Innovazione tecnico-scientifica</u> (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
   - fattibilità del progetto e rischi tecnici;
   - grado di innovatività;
   - benefici attesi dal progetto, per il raggruppamento proponente;
   - proprietà intellettuale – brevetti;
   - trasferimento di tecnologia attuato attraverso il progetto.

   II. <u>Impatto socio-economico</u> (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
   - potenziale economico del progetto, in termini di prospettive attese di commercializzazione dei risultati;
   - impatto sulle imprese partecipanti al progetto, in termini di competitività sui mercati, crescita, incremento occupazionale;
   - strategia di business associata al progetto, punti di forza e di debolezza;
   - valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto;
   - sviluppo sostenibile, ivi incluso l'impatto sociale e ambientale del progetto;
   - impatto sulla competitività a livello europeo, nel settore specifico del progetto.

   III. <u>Raggruppamento proponente e aspetti di gestione del progetto</u> (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
   - qualità del raggruppamento proponente in termini di: complementarietà dei soggetti partecipanti, grado di coinvolgimento di imprese di minore dimensione, livello di internazionalità;
   - competenze scientifiche e tecnologiche ed esperienze pregresse dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
   - esperienze industriali e commerciali dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
   - capacità di gestione del progetto;

IV. Risorse impiegate (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- quantità e qualità delle risorse umane e professionali impiegate nel progetto;
- capacità finanziaria del raggruppamento proponente ed impegno finanziario dei partecipanti al raggruppamento;
- Impianti e attrezzature quali laboratori o macchinari altamente specializzati.

9. Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

a) Il Ministero valuta l'ammissibilità delle domande sulla base dei criteri nazionali riportati nel presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle linee guida del nono bando transnazionale reperibili sul sito web di EuroTransBio (www.eurotransbio.eu);

b) L'esito di tale valutazione sull'ammissibilità – condotta a livello nazionale - viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nelle medesime proposte progettuali transnazionali;

c) I progetti a partecipazione italiana che superano la fase di ammissibilità sia a livello nazionale che transnazionale entrano nella fase istruttoria di valutazione, per la quale il Ministero può avvalersi del medesimo *Soggetto gestore* degli interventi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile.
Le domande di agevolazioni sono valutate secondo i criteri di cui al precedente punto 8 b), nonché in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, sulla base delle quali vengono determinati il costo complessivo ammissibile e le agevolazioni spettanti nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 6;

d) Le risultanze dell'attività istruttoria di cui al precedente punto c) vengono condivise – entro e non oltre il 26 maggio 2014 - con gli altri Ministeri/Agenzie coinvolti che, sulla base degli esiti delle valutazioni congiunte, esprimono – in sede di apposita riunione transnazionale (*Evaluation & Recommendation meeting*) - le proprie raccomandazioni circa i progetti da co-finanziare. L'*ETB Office* provvede quindi a darne opportuna comunicazione scritta a tutti i raggruppamenti proponenti;

e) Il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto delle raccomandazioni espresse all'interno del Consorzio EuroTransBio, dà comunicazione ufficiale ai proponenti italiani la cui proposta progettuale risulta ammissibile alle agevolazioni ed emana – entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione propedeutica - il decreto di concessione, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.

f) Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata sottoscrizione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi.

Preliminarmente all'emanazione del decreto di cui al precedente punto e), tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il "*Consortium Agreement*" transnazionale e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti beneficiari decadono dalla concessione delle agevolazioni qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente capitolato tecnico. Analogamente si procederà alla revoca qualora emergano variazioni nelle informazioni fornite per la valutazione del progetto sulla base dei criteri precedentemente elencati.

10. Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:

a) Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Soggetto gestore*, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al *Soggetto gestore* le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il *Soggetto gestore* provvede a:

   i. verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
   ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;

iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l'andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.

11. Variazioni dei progetti

Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al *Soggetto gestore* con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.

Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il *Soggetto gestore* procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

12. Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche

Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.

In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il Ministero dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi in caso di:

a) Verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) Fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;

c) Mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) Mancato avvio del progetto nei termini indicati al precedente punto 4;
f) Mancata presentazione del primo stato d'avanzamento entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 per la realizzazione del progetto;
h) Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) In tutti gli altro casi previsti dal decreto di concessione.

Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

13. Monitoraggio dei progetti

Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, nonché a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

14. Altre informazioni

Informazioni dettagliate relative al presente bando potranno essere reperite sul sito www.mise.gov.it ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi e-mail: vanda.ridolfi@mise.gov.it; valentina.milazzo@mise.gov.it.
Ogni altra informazione sul programma EuroTransBio e sul nono bando transnazionale potrà essere reperita sul sito www.eurotransbio.eu.

15. Check *list* per la preparazione della domanda

- ☐ Minimo numero di partecipanti: 2 imprese di 2 diversi Paesi ETB
- ☐ Coordinatore progetto: PMI
- ☐ Coinvolgimento PMI per progetto > 50%
- ☐ Partenariato bilanciato: % singolo Paese < 70%
- ☐ Cflow ≥ 0,8 * (Fa / N) (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Durata: 18 ≤ mesi ≤ 36 mesi (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*); (raccomandata da ETB: 2-3 anni)
- ☐ Budget per progetto (parte italiana): 200.000 € ≤ budget ≤ 500.000 € per singolo partecipante italiano, fino ad un massimo di 1.500.000 € (*condizione imposta programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Organismo di ricerca: ammissibile purché aggiuntivo ad 1 impresa del rispettivo Paese/Regione
- ☐ Subcontraenti: ammessi e gestiti nell'ambito delle regole nazionali
- ☐ Partecipazione Paesi NON ETB: ammessa purché aggiuntiva al requisito minimo di partecipanti + necessaria al progetto + in grado di auto-finanziarsi
- ☐ Verifica dello status di PMI (rif. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005)
- ☐ Completezza della domanda di partecipazione (a livello nazionale e transnazionale) al momento della presentazione

ALLEGATO N. 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S.)
ART. 23 DELLA LEGGE 134/2012

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A VALERE SUL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (FCS) AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30 OTTOBRE 2013 RELATIVAMNETE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

Modulistica per la domanda delle agevolazioni
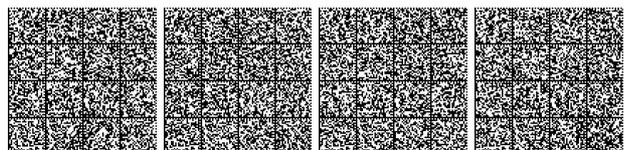
ALLEGATO ***1 – Parte A***

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato per un solo soggetto proponente [1]

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

SPAZIO RISERVATO (per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00147 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO **N. Programma:**

bollo

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[2]: ....
denominazione sociale: ……………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………….P. I.V.A. ………………………………………

Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile sotto forma di finanziamento agevolato, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nell'ambito del programma transnazionale EuroTransBio, avente per titolo: "....................", acronimo: "........"
dal costo complessivo previsto di € ....[3]

---

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 1-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 1-**Parte B**.
[2] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione.
[3] Il costo indicato deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE

- il soggetto proponente italiano [NOME] è un'impresa:

  ☐ di minori dimensioni
  ☐ di grandi dimensioni

il soggetto proponente suddetto:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;

b) ha una stabile organizzazione in Italia;

c) è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle imprese;

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;

e) si trova in regime di contabilità ordinaria;

f) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER;*

i) opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

j) ha preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche";

k) ha preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EuroTransBio[4], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e ha ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[5];

l) si impegna a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto riportato al punto 3 del Capitolato Tecnico.

DICHIARA INOLTRE CHE

m) La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EuroTransBio, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.

n) Il soggetto proponente italiano condivide pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio, ed individuata dall'acronimo sopra riportato.

---

[4] Le linee guida del nono bando transnazionale EuroTransBio possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.

[5] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).

AUTORIZZA

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGA

- ❑ Scheda Tecnica
- ❑ Piano di sviluppo
- ❑ Copia della *Proposal Form*, presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa al calcolo del *Cflow*, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico
- ❑ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ....

Soggetto Proponente

Timbro e firma[6]

....

[6] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
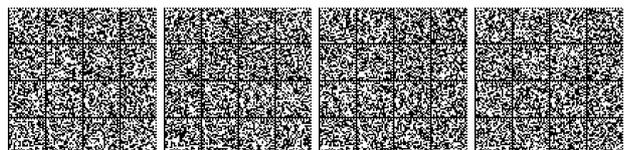
ALLEGATO 1 – Parte B

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentato per più soggetti proponenti[7]

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00147 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

PROPONENTE N. 1[8]

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[9]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail: ……………………….e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………..P. I.V.A. ………………………………………

Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

---

[7] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 1-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 1-**Parte B**.
[8] Come "PROPONENTE N.1" devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente quello di coordinatore del raggruppamento transnazionale.
[9] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

PROPONENTE N. 2

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[10]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………..P. I.V.A. ………………………………………

PROPONENTE N. 3

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[11]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail: ………………………..e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………..P. I.V.A. ………………………………………

CHIEDONO

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile sotto forma di finanziamento agevolato, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nell'ambito del programma transnazionale EuroTransBio, avente per titolo: "....................", acronimo: "........."
....
....
dal costo complessivo previsto di € ....[12]

così ripartito tra i soggetti partecipanti[13]:
1. denominazione: .... costo € .... pari al ... % del costo complessivo;
2. denominazione: .... costo € .... pari al ... % del costo complessivo;
3. denominazione: .... costo € .... pari al ... % del costo complessivo;

[10] Indicare impresa, organismo di ricerca, ecc.
[11] Indicare impresa, organismo di ricerca, ecc.
12 Il costo indicato deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.
[13] Indicare per ciascun soggetto partecipante la denominazione e il costo complessivo a suo carico

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARANO CHE

- il soggetto PROPONENTE N.1 [NOME] è un'impresa:

  ☐ di minori dimensioni
  ☐ di grandi dimensioni

- il soggetto PROPONENTE N.2 [NOME] è:

  ☐ impresa di minori dimensioni
  ☐ impresa di grandi dimensioni
  ☐ organismo di ricerca: [specificare][14]

- il soggetto PROPONENTE N.3 [NOME] è:

  ☐ impresa di minori dimensioni
  ☐ impresa di grandi dimensioni
  ☐ organismo di ricerca: [specificare]

I soggetti proponenti suddetti:

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;
b) hanno una stabile organizzazione in Italia;
c) se imprese, sono regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese;
d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali;
e) si trovano in regime di contabilità ordinaria;
f) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nel *Regolamento GBER;*
i) operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
j) hanno preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche";
k) hanno preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EuroTransBio[15], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e hanno ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[16];
l) si impegnano a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto riportato al punto 3 del Capitolato Tecnico.

---

[14] Specificare la tipologia dell'organismo di ricerca (Università, Istituto di ricerca). Verificare l'ammissibilità dell'organismo di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto 8 marzo 2013.
[15] Le linee guida del nono bando transnazionale EuroTransBio possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.
[16] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).
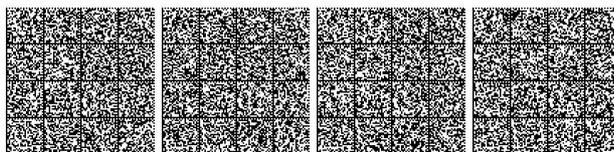
DICHIARANO INOLTRE CHE

m) La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EuroTransBio, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.

n) I soggetti proponenti italiani condividono pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio, ed individuata dall'acronimo sopra riportato.

AUTORIZZANO

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGANO

- ❑ Scheda Tecnica
- ❑ Piano di sviluppo
- ❑ Copia della *Proposal Form*, presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa *(per ciascuna impresa proponente)*
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa al calcolo del *Cflow*, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico *(per ciascuna impresa proponente)*
- ❑ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 2 esercizi approvati *(per ciascun soggetto proponente)*

I sottoscritti dichiarano altresì di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ....

Soggetti Proponenti

Timbri e firme[17]
(per ciascun soggetto proponente)

....

[17] Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO N. 2 – PARTE A)

SCHEDA TECNICA[1]

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[2]
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO

A1 - Denominazione sociale: …………………………………forma giuridica: ………………………………………..

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail …………………………………………….. e-mail certificata ………………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:.. prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:.. M ❑...... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[3]:....... PI ❑.......MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:........................... SI ❑...NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑...NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 2-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 2-**Parte B**.

[2] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA

[3] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa.
Il soggetto richiedente deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[4]:...
A19 - Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ ....A4 ❑ ....
Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....
via e n. civ.: …. ....

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE

TITOLO[5]: ....
TEMA (sintesi[6] delle finalità del programma): ....
....
....
....

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente: ....

B1.2 - Comparto prevalente:..

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

[4] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico
[5] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.
[6] Non meno di 5 e non più di 10 righe

B3 - Date previste relative al programma [7]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../........./……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../........./……..

B4 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Importo				
Totale (progressivo)				

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑... NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B6.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°	5°
Anno					
%					

B6.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):..

Il/La sottoscritto/a:...
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[8]: ....forma giuridica: ....
denominazione: ....
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

[7] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Essa non potrà essere antecedente a settembre 2014 (tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano), ma comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto 4, lettera b) del Capitolato Tecnico.

[8] Indicare l'Impresa.

DICHIARA

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della Domanda (Piano di Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[9]

....

[9] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità
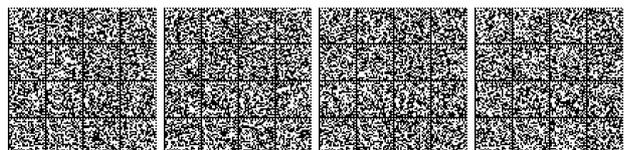
ALLEGATO N. 2 – PARTE B)

SCHEDA TECNICA[1]

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[2]
A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (F.C.S. – Art. 23 Legge 134/2012)

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO N. 1[3]

A1 - Denominazione sociale: ……………………………………forma giuridica: ………………………………………..

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail ……………………………………………….. e-mail certificata ………………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:.. prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:.. M ❑...... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[4]:....... PI ❑.......MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:.......................... SI ❑...NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑...NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare l'Allegato 2-**Parte A**; nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare l'Allegato 2-**Parte B**.
[2] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA
3 In questo primo riquadro devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente di quello transnazionale.
[4] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa. Il soggetto beneficiario N. 1 deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....
incarico ricoperto nell'azienda[5]:...

A19 - Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....
tel.: .... fax: ...., e-mail: ....

A20 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ ....A4 ❑ ....
Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....
via e n. civ.: …. ....

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO N. 2[6]

A1 - Denominazione sociale: …………………………………forma giuridica: ………………………………………..
Organismo di ricerca ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa SI ❑ NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail …………………………………………….. e-mail certificata …………………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di:... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso:.. M ❑...... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

---

[5] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.

6 Riprodurre questo riquadro tante volte quanti sono i soggetti proponenti. I soggetti richiedenti aggiuntivi al primo possono essere sia un'impresa che un organismo di ricerca.

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[7]:....... PI ❑.......MI ❑........GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera?:........................... SI ❑... NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑... NO ❑

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....

....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
(n. unità)	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: ......A3 ❑ ....A4 ❑ ....

Seguente indirizzo: comune .... prov.: .. CAP: ....

via e n. civ.: …. ....

<u>B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE</u>

TITOLO[8]: ....

TEMA (sintesi[9] delle finalità del programma): ....

....

....

....

[7] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di Impresa (solo per le imprese).

[8] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.

[9] Non meno di 5 e non più di 10 righe

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente: ....

B1.2 - Comparto prevalente:..

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma[10]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../........./……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../........./……..

B4 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Importo				
Totale (progressivo)				

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑ ... NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B6.2 Si richiede la conversione dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in contributo diretto alla spesa (ATTENZIONE: solo per gli organismi di ricerca[11]): ☐ sì ☐ no

B6.3 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°	5°
Anno					
%					

B6.4 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):...

---

[10] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Essa non potrà essere antecedente a settembre 2014 (tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano), ma comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto 4, lettera b) del Capitolato Tecnico.

[11] Secondo quanto stabilito dal punto 6 del Capitolato Tecnico.
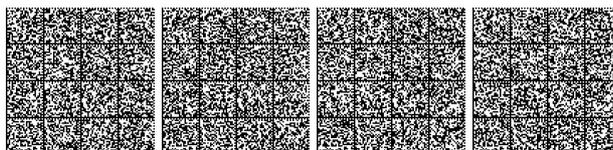
Il/La sottoscritto/a:..
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[12]: ....forma giuridica: ....
denominazione: ....[13]

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARANO

che il Modulo per la domanda delle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, e numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della Domanda (Piano di Sviluppo e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbri e firme[14]
(per ciascun soggetto proponente)

....

[12] Indicare Impresa, organismo di ricerca.
[13] Ripetere questo riquadro tante volte quanti sono i soggetti richiedenti.
[14] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO N. 3

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

Nel caso di programma congiunto, ciascuno dei punti nel seguito indicati deve essere descritto per ciascuno dei soggetti richiedenti tranne il punto C

A. Soggetto beneficiario

- Presentazione del soggetto beneficiario;
  (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale;
  (Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione in Italia;
  (Indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva;
  (Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente, e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale. Descrivere la capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo proposto con risorse interne, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade. Descrivere le eventuali collaborazioni attivate per la realizzazione del programma proposto e di precedenti programmi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento a quelle con Organismi di ricerca sia in qualità di proponenti che di consulenti)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso.

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti;
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale. Indicare in particolare le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento e la capacità di penetrazione in nuovi mercati;
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Programma proposto per le agevolazioni

- Titolo;
- Acronimo;
- Tema generale del programma;
  (Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente.
  Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.
  Quanto riportato in questa Sezione deve risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale).
- Obiettivo finale del programma
  (Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecniche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste).
  Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale basato sulla modulistica EuroTransBio le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.

Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
  (Indicare per la parte di competenza dei partecipanti italiani: durata in mesi del programma; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto)

- Attività del programma
  (Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dal programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Descrivere, in particolare, la fattibilità tecnica del programma, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla tempistica prevista.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti delle Sezioni:
  - ***"Project Structure" (Part D - Project description "Project description and structure")***
  - ***"Consortium and project management" (Part D - Project Description)***
  - ***"Resources of the project" (Part D -Project Description)***

  del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

- Elementi di validità del programma
  (Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma. Descrivere la tipologia di innovazione apportata – notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto – e la rilevanza e l'originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale)

- Parametri di verifica dei risultati del programma
  (Descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del programma)

- Ricaduta degli effetti del programma
  (Descrivere l'interesse industriale all'esecuzione del programma e i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrivere le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento, la capacità di penetrazione in nuovi mercati nonché gli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Social and Economic perspective of the project" (Part D - Project Description) del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Le spese del programma

Tab. 1[1]

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA			
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.1.1 Personale (dettaglio in tab. 2)			
Totale A.1.1			
A.1.2 Spese generali[2]			
Totale A.1.2			
A.1.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.3			
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.4			
A.1.5 Materiali e forniture			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.5			
Totale generale			
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.2.1 Personale (dettaglio in tab. 2)			
Totale A.2.1			
A.2.2 Spese generali[2]			
Totale A.2.2			
A.2.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.3			
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.4			
A.2.5 Materiali e forniture			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.5			
Totale generale			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA			
	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
Totale A.1) Attività di Sviluppo			
Totale A.2) Attività di Ricerca			
Totale generale			

1 La Tabella 1 va replicata e compilata per ciascun soggetto proponente italiano.

2 Nella voce "spese generali" della presente tabella vanno riportate le voci "Overhead", "Travel & subsistence", "Depreciation and rents" e gli "Other costs" (non rientranti nella voce "servizi di consulenza e altri servizi") indicati nella "Proposal Form" della modulistica transnazionale. Tali spese generali sono da calcolarsi secondo quanto stabilito al punto 5, lettera d) del Capitolato Tecnico.
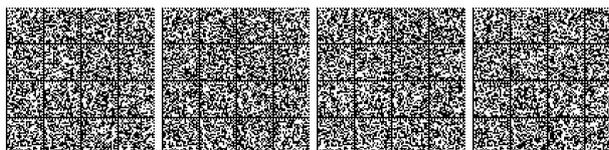
Tab. 2[3]

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE[4] ADDETTO AL PROGRAMMA			
Qualifica	N° addetti	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

Tab. 3 - Le previsioni di realizzazione temporale del programma

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
Totale spese suddivise per anno						
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
% annua						
% progressiva						

Tab. 4 - Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto
(descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)	Anno (……….)
FABBISOGNI						
Spese ammissibili[5]						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanz.agevolato						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ………)						
Totale						

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[6] forma giuridica , con sede legale in prov CAP [7],
consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO

Che tutte le notizie fornite nel presente Piano di sviluppo, composto di n. fogli numerati e composti progressivamente da 1 a , corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbri e firme[8]

[3] Le tabelle 2, 3 e 4 vanno replicate e compilate per ciascun soggetto proponente
[4] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali
[5] (Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 ed A.2.2 della Tabella 1)
[6] Indicare l'impresa, l'organismo di ricerca.
[7] Ripetere tante volte quanti sono i soggetti proponenti italiani.
[8] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma di tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti italiani.
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO N. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla dimensione di impresa

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che l'impresa possiede i requisiti di piccola/media impresa *(riportare l'ipotesi che ricorre)* come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.
[2] Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 38 allegando fotocopia di documento di identità

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla capacità di rimborso (calcolo del *Cflow*)

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: .... , e-mail: ....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato (CFlow) è tale da assicurare il rispetto della soglia di ammissibilità, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico del presente bando.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[1] Indicare Impresa, Consorzio, ecc.

[2] Sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 38 allegando fotocopia di documento di identità

13A09120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2013.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 11).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2012 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,1%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Presidente: ROSSI

13A08953

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 275/2013-40 del 16/10/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Remifentanil Pfizer.

Confezione: AIC n. 042034037.

Descrizione: «5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Confezione: AIC n. 042034025.

Descrizione: «2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Confezione: AIC n. 042034013.

Descrizione: «1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

13A08892

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Disebrin».

Con la determinazione n. aRM - 276/2013-1499 del 17/10/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & Lombiom S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Disebrin.

Confezione: AIC n. 015536028.

Descrizione: «5% collirio, soluzione» 1 flacone da 3 ml.

13A08893

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Sandoz».

Estratto determinazione n. 942/2013 del 29 ottobre 2013

Medicinale: Calcio Levofolinato Sandoz.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. Largo Umberto Boccioni,1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml - AIC n. 042102018 (in base 10) 184V82 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 10 ml - AIC n. 042102020 (in base 10) 184V84 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - AIC n. 042102032 (in base 10) 184V8J (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 17,5 ml - AIC n. 042102044 (in base 10) 184V8W (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml - AIC n. 042102057 (in base 10) 184V99 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml - AIC n. 042102069 (in base 10) 184V9P (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - AIC n. 042102071 (in base 10) 184V9R (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 042102083 (in base 10) 184VB3 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 042102095 (in base 10) 184VBH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione 1 ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene:

principio attivo: 12,71 mg di calcio levofolinato 5 H2O, equivalenti a 10 mg di acido levo-folinico;

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (per l'aggiustamento del valore di *pH)*, idrossido di sodio (per l'aggiustamento del valore di *pH)*.

Produzione: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach - Austria.

Confezionamento: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach - Austria.

Produzione principio attivo:

GMT fine Chemicals SA 6, rue des Iles - 2108 Couvet Switzerland;

Cerbios-Pharma SA Via Pian Scairolo 6 - 6917 Barbengo Svizzera.

Rilascio lotti: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach - Austria.

Controllo dei lotti: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach - Austria.

Indicazioni terapeutiche

Acido levo-folinico (in forma di calcio levofolinato) è indicato:

per diminuire la tossicità e contrastare l'azione degli antagonisti dell'acido folico, come metotressato, nella terapia citotossica e nel sovradosaggio negli adulti e nei bambini. Nell'ambito della terapia citotossica questa procedura è comunemente nota come «salvataggio (rescue) con acido levo-folinico (in forma di calcio levofolinato)»;

in combinazione con 5-fluorouracile nella terapia citotossica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml - AIC n. 042102018(in base 10) 184V82 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 10 ml - AIC n. 042102020(in base 10) 184V84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,08.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - AIC n. 042102032 (in base 10) 184V8J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 17,5 ml - AIC n. 042102044(in base 10) 184V8W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): €19,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,73.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml - AIC n. 042102057(in base 10) 184V99 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml AIC n. 042102069(in base 10) 184V9P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - AIC n. 042102071(in base 10) 184V9R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 042102083(in base 10) 184VB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 042102095(in base 10) 184VBH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Calcio Levofolinato Sandoz è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13A08894
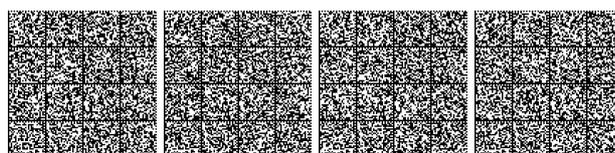
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabergolina Sandoz Gmbh».

Estratto determinazione n. 941/2013 del 29 ottobre 2013

Medicinale: CABERGOLINA SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

«0,5 mg compresse» 2 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248017 (in base 10) 1899UK (in base 32);

«0,5 mg compresse» 4 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248029 (in base 10) 1899UX (in base 32);

«0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248031 (in base 10) 1899UZ (in base 32);

«0,5 mg compresse» 30 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248043 (in base 10) 1899VC (in base 32);

«0,5 mg compresse» 90 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248056 (in base 10) 1899VS (in base 32);

«1 mg compresse» 2 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248068 (in base 10) 1899W4 (in base 32);

«1 mg compresse» 4 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248070 (in base 10) 1899W6 (in base 32);

«1 mg compresse» 8 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248082 (in base 10) 1899WL (in base 32);

«1 mg compresse» 10 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248094 (in base 10) 1899WY (in base 32);

«1 mg compresse» 16 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248106 (in base 10) 1899XB (in base 32);

«1 mg compresse» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248118 (in base 10) 1899XQ (in base 32);

«1 mg compresse» 30 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248120 (in base 10) 1899XS (in base 32);

«1 mg compresse» 40 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248132 (in base 10) 1899Y4 (in base 32);

«1 mg compresse» 48 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248144 (in base 10) 1899YJ (in base 32);

«1 mg compresse» 60 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248157 (in base 10) 1899YX (in base 32);

«1 mg compresse» 90 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248169 (in base 10) 1899Z9 (in base 32);

«1 mg compresse» 96 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248171 (in base 10) 1899ZC (in base 32);

«1 mg compresse» 100 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248183 (in base 10) 1899ZR (in base 32);

«2 mg compresse» 2 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248195 (in base 10) 189B03 (in base 32);

«2 mg compresse» 4 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248207 (in base 10) 189B0H (in base 32);

«2 mg compresse» 8 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248219 (in base 10) 189B0V in base 32);

«2 mg compresse» 10 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248221 (in base 10) 189B0X (in base 32);

«2 mg compresse» 16 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248233 (in base 10) 189B19 (in base 32);

«2 mg compresse» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248245 (in base 10) 189B1P (in base 32);

«2 mg compresse» 30 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248258 (in base 10) 189B22 (in base 32);

«2 mg compresse» 40 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248260 (in base 10) 189B24 (in base 32);

«2 mg compresse» 48 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248272 (in base 10) 189B2J (in base 32);

«2 mg compresse» 60 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248284 (in base 10) 189B2W (in base 32);

«2 mg compresse» 90 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248296 (in base 10) 189B38 (in base 32);

«2 mg compresse» 96 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248308 (in base 10) 189B3N (in base 32);

«2 mg compresse» 100 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248310 (in base 10) 189B3Q (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg di cabergolina;

eccipienti: lattosio anidro, L-Leucina.

Produzione: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Confezionamento:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia (sito amministrativo e produttivo);

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia (sito produttivo);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania (sito amministrativo e produttivo);

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania (sito produttivo);

LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia (sito amministrativo);

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia (sito produttivo).

Produzione principio attivo:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia (sito amministrativo);

Lek Pharmaceuticals d.d., Production of Pharmaceutical Ingredients, Kolodvorska 27, SI-1234 Menges, Slovenia (sito produttivo).

Rilascio lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana-Slovenia (sito amministrativo e produttivo);

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia (sito produttivo);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania (sito amministrativo e produttivo);

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania (sito produttivo);

LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polonia (sito amministrativo);

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia (sito produttivo).

Controllo dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche:

Cabergolina Sandoz Gmbh 0,5 mg compresse:

inibizione/soppressione della lattazione per motivazioni mediche;

disturbi iperprolattinemici;

adenoma ipofisario secernente prolattina;

iperprolattinemia idiopatica.

Si raccomanda che la prescrizione iniziale del medicinale venga effettuata da uno specialista o dopo aver consultato uno specialista.

Cabergolina Sandoz Gmbh 1 mg, 2 mg compresse:

trattamento del morbo di Parkinson.

Quando viene ritenuto opportuno il trattamento dei segni e dei sintomi del morbo di Parkinson con un farmaco agonista della dopamina, la cabergolina è indicata come terapia di seconda linea nei pazienti intolleranti o che non abbiano risposto al trattamento con farmaci non derivati dall'ergotamina, sia in monoterapia sia in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore della dopa-decarbossilasi.

Il trattamento deve essere intrapreso sotto la supervisione di un medico specialista. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere periodicamente rivalutato, tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e valvulopatia.
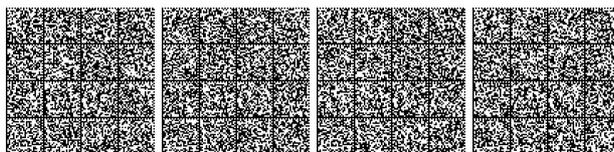
Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,5 mg compresse» 2 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248017 (in base 10) 1899UK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,88.

Confezione: «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248031 (in base 10) 1899UZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34,42.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248118 (in base 10) 1899XQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,29.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse in flacone in vetro - A.I.C. n. 042248245 (in base 10) 189B1P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,28.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabergolina Sandoz GMBH» è la seguente:

per le confezioni da 0,5 mg compresse: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per le confezioni da 1 mg, 2 mg compresse: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego.

Per le confezioni da 1 mg, 2 mg compresse: Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08895

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 270/2013-1378 del 17 ottobre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061484;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone hdpe monodose;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061472;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061460;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061458;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061445;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061433;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061421;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061419;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061407;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061395;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061383;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061371;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061369;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister al/al monodose;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061357;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061344;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061332;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061320;
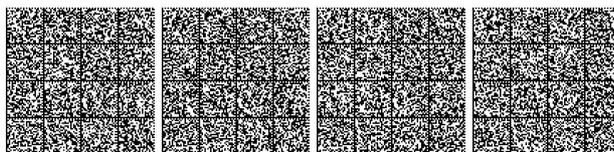
Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061318;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061306;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061294;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061282;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061270;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061268;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061256;

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061243;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061231;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061229;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061217;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061205;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061193;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061181;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30×1 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061179;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061167;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061155;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061142;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061130;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061128;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061116;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061104;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061092;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061080;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061078;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30×1 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061066;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061054;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061041;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061039;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061027;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister al/al;

Medicinale: PANTOPRAZOLO RATIOPHARM;

Confezione: 039061015;

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08896

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Pharmathen».

Con la determinazione n. aRM - 277/2013-3055 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharmathen S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FAMCICLOVIR PHARMATHEN.

Confezione: 041051018.

Descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051020.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051032.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051044.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051057.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051069.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051071.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 041051083.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFF/AL.

13A08911

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crafilm».

Con la determinazione n. aRM - 271/2013-355 del 18 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CRAFILM.

Confezione: 028779015.

Descrizione: 1 flac. sospensione 200 ml.

Confezione: 028779027.

Descrizione: 30 bustine monodose 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08912

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione di Eurocollins S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 272/2013-141 del 18 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SOLUZIONE DI EUROCOLLINS S.A.L.F.

Confezione: 030729014.

Descrizione: «soluzione per la conservazione di organi» flaconcino 400 ml soluzione A.

Confezione: 030729026.

Descrizione: «soluzione per la conservazione di organi» flaconcino 100 ml soluzione B.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08913

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anticoagulante ACD S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 273/2013-141 del 18 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ANTICOAGULANTE ACD S.A.L.F.

Confezioni:

030701041 - «Soluzione anticoagulante e conservante per il sangue - Formula A» sacca 250 ml;

030701054 - «Soluzione anticoagulante e conservante per il sangue - Formula A» sacca 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08914

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 274/2013-813 del 18 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALFUZOSINA TEVA.

Confezioni:

038246056 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038246043 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038246031 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038246029 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038246017 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08915

Modifica dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix».

Estratto determinazione V&A/1839 del 30 ottobre 2013

Specialità medicinale: POLIOBOOSTRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0466/003-004/II/059.

Tipo di modifica: B.II.b.3 *c)* Change in the manufacturing process of the finished product - The product is a biological/immunological medicinal product and the change requires an assessment of comparability.

Modifica apportata: è autorizzata la procedura di estensione della Shelf Life per il tetano tossoide assorbito da 14 giorni a 12 mesi a 2-8°C, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09005

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/1572 del 26 settembre 2013 relativa al medicinale per uso umano «Fenvel».

Estratto determinazione V&A/1802 del 29 ottobre 2013

Specialità medicinale: FENVEL.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Tipo di modifica: rettifica dell'estratto della determinazione V&A/1572 del 26 settembre 2013.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/1572 del 26 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato: N. procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/2221/002-005/R/001;

DE/H/2221/002-005/IB/021;

leggasi: N. procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/2221/002-005/R/001;

DE/H/2221/002-005/IB/012.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A09006

Modifica dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Multihance».

Estratto determinazione V&A/1851 del 30 ottobre 2013

Specialità medicinale: MULTIHANCE.

Confezioni:

034152013 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 5 ml;

034152025 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 10 ml;

034152037 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 15 ml;

034152049 - «0,5 m soluzione iniettabile» flaconcino di vetro da 20 ml;

034152052 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 10 ml;

034152064 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 15 ml;

034152076 - «529 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita di plastica da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0234/001-002/II/019.

Tipo di modifica: C.I.6.a Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche - Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1, 4.2 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09007

Modifica dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vimovo».

Estratto determinazione V&A/1820 del 29 ottobre 2013

Specialità medicinale: VIMOVO.

Confezioni:

040611016 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse in flacone HDPE;

040611028 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in flacone HDPE;

040611030 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;

040611042 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in flacone HDPE;

040611055 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone HDPE;

040611067 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE;

040611079 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in flacone HDPE;

040611081 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister AL/AL;

040611093 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/AL;

040611105 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/AL;

040611117 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/AL;

040611129 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento:
NL/H/1848/001/II/003;
NL/H/1848/001/II/006;
NL/H/1848/001/IB/005.

Tipo di Modifica: Tipo II C.I.3.b; Tipo II C.I.4; Tipo IB C.I.3.a - Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09008

Modifica dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Boostrix».

Estratto determinazione V&A/1840 del 30 ottobre 2013

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/II/057.

Tipo di modifica: B.II.b.3 *c)* Change in the manufacturing process of the finished product - The product is a biological/immunological medicinal product and the change requires an assessment of comparability.

Modifica apportata: si autorizza la procedura di estensione della Shelf Life per il tetano tossoide assorbito da 14 giorni a 12 mesi a 2-8°C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09009

Modifica dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix».

Estratto determinazione V&A/ 1841 del 30 ottobre 2013

Specialità medicinale: POLIOBOOSTRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0466/003/II/060/G.

Tipo di modifica:

B.II.b.1 *c)* Replacement or addition of a manufacturing site for part or all of the manufacturing process of the finished productexcept batch release, batch control, and secondary packaging, for biological/immunological products;

B.II.b.2 *a)* Change to batch release arrangements and quality control testing of the finished product - Replacement or addition of a site where batch control/testing takes place.

Modifica apportata: si autorizzano: la registrazione del Building 04 (SA04) di St Amand in GSK Bio Saint-Amand-Les-Eaux (France) come una facility addizionale per il riempimento Boostrix IPV in siringhe preriempite (PFS); la registrazione del building 01 (SA01) di St. Amand per il test di sterilità nel controllo qualità del contenitore finale (PFS). Il sito di rilascio del prodotto rimane inalterato, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09010

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 16/10/2013 e riguardano i territori comunali di MIGGIANO, GAGLIANO DEL CAPO, RUVO DI PUGLIA, CORATO, CANOSA DI PUGLIA, LUCERA, PIETRAMONTECORVINO, SAN SEVERO, SAMMICHELE DI BARI, TRANI, GRUMO APPULA. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

13A08920

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n. 222 del 09/10/2013

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.
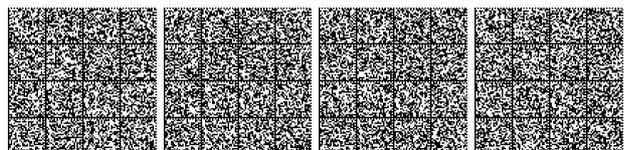
Marchio	**Denominazione ditta**	**Città**
1496 AL	SIMEONI F.LLI DI SIMEONI IGINO S.N.C.	VALENZA
3497 AL	DANNY DI CORTOLEZZIS DANIELE	VALENZA
3591 AL	VECCHIATO FRANCO	VALENZA
3599 AL	PASINO MANUELA GIOIELLI	VALENZA
3692 AL	TONINELLO DIEGO	ALESSANDRIA
3817 AL	ERREBI 2 PREZIOSI DI BISIO ROBERTO	VALENZA
3882 AL	GINO GIOIELLI DI BALLAN GINO LORIS	VALENZA
3896 AL	RAMAGEM S.R.L.	VALENZA
4018 AL	LU-GIO' DI GIUSEPPINA GEMELLI	VALENZA
4028 AL	LE VIE DELL'ORO DI GIUSEPPE MIELE	VALENZA

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- con determinazione del Segretario Generale n. 222 del 09/10/2013.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
520 AL	TERZANO F.LLI S.R.L.	VALENZA	6
2527 AL	DEMARTINI GUGLIELMO S.N.C.	CASALE M.TO	2
2539 AL	ARTE ORO S.N.C. DI BELTRAME GIOVANNI E MOTTINI ANNA MARIA	NOVI LIGURE	1
3639 AL	ANDREA GALASSINI S.R.L.	VALENZA	1
3818 AL	ORSINI MAURIZIO	VALENZA	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A08921

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

La ditta SANFRATELLO MARIA - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 2455 AL, ha presentato denuncia di smarrimento e/o furto di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e/o rubati a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A08922

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-265) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
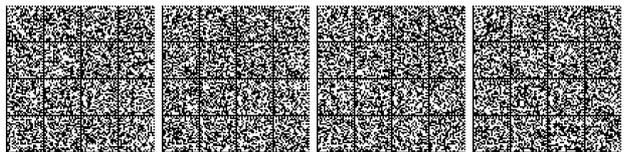
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00